

**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI
(AI SENSI DELLA LEGGE '10.6.1982, N. 348 -G.U. DEL 14.6.1982, N. 161)**

Emessa a ST. JULIANS in 3 esemplari ad unico effetto il 20/06/2017

Polizza nr.	Appendici allegate	RIF.
A20171600309061016	1	ESSEBI SRL

CONTRAENTE	PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA		
Domiciliato in	VIA CATANI 37, 59100 - PRATO (PO)		
Cod. Fiscale	P.IVA	00072670458	00072670458

Beneficiario	REGIONE TOSCANA		
Domiciliato in	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR 2, 50129 - FIRENZE (FI)		
Cod. Fiscale	P.IVA	01386030488	01386030488

Importo della garanzia	€ 1.429.476,23
Euro	UNMILIONEQUATTROCENTOVENTINOVEMILAQUATTROCENTOSETTANTASEI/23

Causale della garanzia	A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIORNAMENTO DELLA A.I.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RELATIVA ALLA GESTIONE OPERATIVA, COMPRESSE LE PROCEDURE DI CHIUSURA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'AREA, DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI " EX CAVA VITI" UBICATO NEI COMUNI DI MONTIGNOSO (MS) E PIETRASANTA (LU), CONCESSO CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.4570 DEL 16/10/2013 DALLA PROVINCIA DI LUCCA E N. 3744 DEL 29/10/2013 DALLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA.
-------------------------------	--

	Decorrenza	Scadenza
Durata della Garanzia	07/04/2017	07/03/2024
Durata dell'eventuale proroga		

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI DI EMISSIONE	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ALLA FIRMA
PREMIO INIZIALE	€ 50.193,23	€ 7.528,98	€ 4.500,00	€ 62.222,22	€ 7.777,78	€ 70.000,00

IL CONTRAENTE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE


Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM 22 febbraio 2013 e s.m.

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili secondo la regolamentazione definita da AgID (<http://www.agid.gov.it>), mediante l'invio di email al seguente indirizzo: argoglobalse@pec.it; seguono indicazioni per la verifica della firma: basta utilizzare un qualunque programma di lettura file.

COPIA BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici (ai sensi della Legge 10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore. Ente garantito (Beneficiario) il beneficiario della garanzia. Società ARGOGLOBAL SE

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti degli Ente garantiti e specificati nella causale retro indicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, nel termine di 30 giorni dalla semplice richiesta dell'Ente Garantito, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza dal Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 CC. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

ART. 1-DURATA - CALCOLO DEL PREMIO - SUPPLEMENTI DI PREMIO Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe;

ART. 2 LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL SUPPLEMENTI DL PREMIO Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni Responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, Detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

ART. 3 - OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE ED INFORMATIVA - Il Contraente si impegna a fornire alla Società, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che la Società ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla loro approvazione, è tenuto a trasmettere alla Società copia della relazione semestrale e del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è altresì tenuto a relazionare ogni sei mesi la Società in ordine allo svolgimento del rapporto garantito e al rispetto delle scadenze contrattuali.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5

ART. 4 - FACOLTÀ DI CONTROLLO ED ISPEZIONE - Il Contraente riconosce poi alla Società la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui all'articolo che precede;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;
- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contra te: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5.

ART. 5 - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA - La Società potrà pretendere dal contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alle somme massime garantite nei seguenti casi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Garantiti dalla Società, anche per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- b. protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza a carico del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d. sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario per il Contraente o anche per uno solo dei coobbligati;
- e. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- f. modifica, senza preventiva comunicazione alla Società, del capitale di controllo del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione;
- g. mancato tempestivo pagamento da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con la Società;
- h. inadempimento del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
- i. ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario o da quest'ultimo non avallata, escluse le cause di forza maggiore;
- j. mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o da parte di anche uno solo dei coobbligati, di dipendenti, fornitori, enti previdenziali e di assistenza, sussistenza di debiti fiscali non tempestivamente sanati;
- k. mancato puntuale adempimento da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) agli obblighi di informativa, controllo ed ispezione previsti dalle condizioni di polizza (artt. 3 e 4);
- l. mancata osservanza da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) di ordini, intimazioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempimento alle obbligazioni garantite;
- m. violazione da parte del Contraente delle norme di settore o convenzionali riguardanti il rapporto principale garantito;
- n. rescissione o risoluzione, in danno del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, di un contratto di appalto o fornitura di beni o servizi in essere con la Pubblica Amministrazione per fatto ad essi imputabile;
- o. perdita, in capo al Contraente o ad anche uno solo dei coobbligati, dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- p. verificarsi di un grave danno ambientale che sia riconducibile, anche indirettamente, alla responsabilità del Contraente;
- q. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

Il versamento del massimale potrà anche essere effettuato per il tramite di cessione pro solvendo dei crediti vantati dal Contraente o da uno dei coobbligati nei confronti del Beneficiario o di terzi, a condizione che tali crediti siano certi, liquidi ed esigibili entro e non oltre 120 giorni dal perfezionamento e dalla notifica al debitore ceduto della cessione. La Società sarà libera di accettare o meno a propria discrezione e senza obbligo di motivazione tale proposta e la Sua eventuale mancata accettazione non determinerà alcuna conseguenza sul persistere degli obblighi di contraente e coobbligati ai sensi del presente articolo.

ART. 6 - DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE - Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione da essa dipendente.

La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Le somme acquisite potranno essere utilizzate dalla Società anche al fine di consentire al Beneficiario di conseguire l'esecuzione dell'obbligazione garantita nelle forme che potranno essere concordate tra la Società e quest'ultimo, anche quale corrispettivo per i soggetti esecutori, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

COPIA BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

Qualora per altre polizze emesse nell'interesse del soggetto solvente o per le quali quest'ultimo abbia rilasciato coobbligazione si fossero nel frattempo verificate le condizioni per l'esazione anticipata del massimale o per richiedere il deposito cautelativo ovvero fosse maturato un diritto qualunque di credito della Società in base ad altre polizze, le somme eventualmente nella disponibilità della Compagnia potranno essere trattenute ed utilizzate per il fine previsto dal presente articolo ovvero compensate con eventuali crediti della Società nei confronti del soggetto solvente, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

ART. 7 - REGRESSO - SURROGAZIONE - Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore della Società per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme alla Società, entro 10 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte della Società.

La Società è surrogata, nel limite delle somme versate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.Lgs. 231/2002 e succ. modd e decorrerà automaticamente trascorsi 30 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dalla Società al Contraente; sino a tale data decorreranno gli interessi legali dall'avvenuto pagamento da parte della Società al Beneficiario.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE - Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo
Trascorso il periodo iniziale indicato in polizza, il Contraente su richiesta della Società è tenuto a sostituire, entro dieci giorni, la presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cesserà dal momento in cui il Contraente avrà documentato la liberazione ai sensi dell'art. 2. In difetto, il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza.

In ogni momento, superato il periodo iniziale di anni tre, il Contraente è tenuto a consegnare alla Società la documentazione fiscale aggiornata e sin d'ora si obbliga, entro dieci giorni dalla richiesta della Società, a sostituire la presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito. In alternativa, il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza. In difetto, la Società è sin d'ora formalmente autorizzata dal Contraente, con la sottoscrizione della presente, ad adire le vie legali per il soddisfacimento delle suindicate richieste. Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte dell'Ente Garantito nella presente polizza o di altri Enti Garantiti;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con la Società;
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita. Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, la Società restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore dell'Ente Garantito, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

ART. 9 - RINUNCIA ALLE AZIONI CAUTELARI - Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento alla Società di quanto dovuto in forza delle condizioni di polizza.


ART. 10 - CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE - Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società le somme da essa eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e la Società farà quanto in proprio potere, se richiesta dal Contraente, per consentire la sostituzione dello stesso nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. La Società non è comunque obbligata ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 11 - IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

ART. 12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ - FORO COMPETENTE Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa, Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, è quello di Malta

IL CONTRAENTE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE


Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

APPROVAZIONI SPECIFICHE


- Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:
- Art. 3 - Obblighi di documentazione ed informazione - obbligo di trasmissione periodica di documentazione - conseguenze in caso di mancato rispetto;
 - Art. 4 - Facoltà della Società di controllo ed ispezione - obblighi connessi - conseguenze in caso di mancato rispetto;
 - Art. 5 - Obbligo del Contraente e dei Coobbligati di versamento del massimale in via anticipata - Eventi nei quali si determina - rinuncia alle eccezioni;
 - Art. 6 - Disciplina delle somme acquisite dalla Società e loro utilizzo - facoltà di ritenzione delle somme anche per obbligazioni diverse - rinuncia alle eccezioni;
 - Art. 7 - Regresso - pagamento da parte del Contraente a semplice richiesta con rinuncia alle eccezioni - tasso di interesse;
 - Art. 8 - Obblighi del contraente - Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo
 - Art. 9 - Rinuncia del Contraente all'azione cautelare;
 - Art. 10 - Cessione anticipata dell'azione di ripetizione - irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso;
 - Art. 12 - Forma delle comunicazioni alla società - foro competente

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE


Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

COPIA BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.003551, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ArgoGlobal SE
Aragon Business Centre
Dragonara Road
STJ 3140 St. Julians / Malta

T +356 20106453
F +356 20106454
www.argoglobalse.com.mt

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta
Financial Services Authority to carry on
General Insurance Business under the
Insurance Business Act, 1998; Reg.-N.: SE2

Appendice N° :1

Polizza n° : A20171600309061016

Fideiussione a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto di stoccaggio/trattamento/recupero di rifiuti

Premesso

- che la PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA - P.IVA 00072670458 domiciliata in 59100 PRATO (PO) VIA CATANI 37(denominata in seguito AZIENDA STIPULANTE) autorizzata dalla Provincia di Massa Carrara con Determinazione Dirigenziale n.3744 del 29/10/2013 e dalla Provincia di Lucca con D.D. n. 4570 del 16/10/2013, alla realizzazione ed esercizio dell'impianto IPPC 5.4 – IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI di cui all'allegato al D.lgs 152/06), ubicato nel comune di Montignoso, Via Nerino Garbuio, 105, e nel Comune di Pietrasanta, Loc. Cava Fornace- Porta;
- che l'adeguamento dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla presentazione di idonea garanzia finanziaria nell'interesse della AZIENDA STIPULANTE, a copertura delle eventuali spese necessarie, che saranno sostenute dalla Pubblica Amministrazione Regione Toscana comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

ciò premesso

La Compagnia di assicurazione ARGOGLOBAL SE (Istituto Fideiubente) autorizzata ad operare in LPS nel territorio della Repubblica Italiana, iscrizione Prot. n. 451300355L in data 23.10.2013, IVASS codice impresa 40522 iscritta in data 24.04.2013 all'Albo Imprese con n.1101223, autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni del 18.09.2013, con sede legale in Aragon Business Centre, Dragonara Road, St. julians STJ 3140 / Malta Tel. +356 20106453 Fax. +356 20106454 PEC: argoglobalse@pec.it, in regola con il disposto della legge 10 Giugno 1982, n.348, con la presente polizza fideiussoria in persona DR. SARTORIUS BODO WILHELM BERNHARD, nato a Stuttgart (Germania) il 18.02.1951 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione – e pertanto munito dei poteri per validamente impegnare la Compagnia di Assicurazioni, con la presente polizza alle condizioni che seguono si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge a favore della Regione Toscana, fino a concorrenza dell'importo massimo di € 1.429.476,23=(Euro un milione quattrocentoventinove mila quattrocento settantasei/ventitre) a garanzia di quanto precisato nella premessa.

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE

Rapporti con l'Ente garantito

Art. 1 - Durata della Polizza

La validità e l'efficacia della Polizza fideiussoria è uguale alla durata dell'autorizzazione, aumentata di due anni, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni dell'AZIENDA STIPULANTE derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Lo svincolo avverrà solo su esplicita richiesta dell'Ente garantito. Ogni clausola contraria, comunque intervenuta tra la SOCIETÀ e L'AZIENDA STIPULANTE, è nulla, così come quelle che impongono alla Regione Toscana, termini, condizioni, limitazioni o decadenze di qualsiasi genere per l'attivazione della garanzia prestata; è altresì nulla ogni contraria clausola che imponga la preventiva escussione del debitore.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi di premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito.

COPIA BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° 11.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ArgoGlobal SE
Aragon Business Centre
Dragonara Road
STJ 3140 St. julians / Malta

T +356 20106453
F +356 20106454
www.argoglobalse.com.mt

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta
Financial Services Authority to carry on
General Insurance Business under the
Insurance Business Act, 1998; Reg.-N.: SE2

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La SOCIETÀ si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi della legge per le somme che questi fossero tenuti a corrispondere all'Ente garantito per la copertura delle spese necessarie comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 - Pagamento del risarcimento

La SOCIETÀ è obbligata a versare a semplice richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. Il pagamento sarà eseguito dalla società entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della richiesta alla società medesima

Art. 4 – Surrogazione

La SOCIETÀ è surrogata nei limiti delle somme pagate all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'AZIENDA STIPULANTE ed obbligati solidali ed aventi causa ai sensi di legge

Art. 5 - Forma delle comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ dipendenti dalla presente polizza dovranno essere fatte con lettera raccomandata e Posta Elettronica Certificata forma ufficiale delle comunicazioni della Regione Toscana, alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa

Art. 6 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.

Rapporti con l'Azienda stipulante

Art. 7 - Durata - Calcolo del premio – Supplementi

L'AZIENDA STIPULANTE all'atto della stipula della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia: in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di maggior durata e comunque fino a quando la fidejussione non sarà stata liberata dalla Regione Toscana, l'AZIENDA STIPULANTE è tenuta al pagamento dei supplementi di premio.

Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella di "liquidazione del premio"

Art. 8 – Rivalsa

L'AZIENDA STIPULANTE si impegna a rimborsare alla SOCIETÀ, a semplice richiesta tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente fidejussione per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del C.C.

Art. 9 - Deposito cautelativo

Nei casi previsti dall'art. 1953 del C.C. la SOCIETÀ può pretendere che L'AZIENDA STIPULANTE provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero prestiti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso

Art.10 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla

COPIA BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

fidejussione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'AZIENDA STIPULANTE anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla SOCIETÀ

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ, dipendenti dalla presente fideiussione, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della fideiussione stessa.

Art. 12 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.

L'AZIENDA STIPULANTE
PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



ARGOGLOBAL SE


Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)


La polizza deve essere firmata dalla Direzione Generale o dall'Agente Generale Procuratore. In caso contrario la firma deve essere autenticata con atto notarile

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le pattuizioni di cui agli articoli seguenti:

- Art. 1 – Durata della polizza
- Art. 3 – Pagamento del risarcimento
- Art. 6 – Foro competente
- Art. 8 - Rivalsa
- Art. 9 - Deposito cautelativo
- Art. 12 - Foro competente

L'AZIENDA STIPULANTE
PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni





ARGOGLOBAL SE

Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

COPIA BENEFICIARIO

POLIZZA Nr. A20171600309061016



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEIUSSORE
Resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000

Il sottoscritto **DR. SARTORIUS BODO WILHELM BERNHARD**, nato a Stuttgart (Germania) il 18.02.1951, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **ARGOGLOBAL SE**, con sede legale in **Aragon Business Centre - Dragonara Road - STJ 3140 St. Julians / Malta**, autorizzata ad operare in LPS nel territorio della Repubblica Italiana, Iscrizione Prot. N. 45.13.00355L in data 23.10.2013, IVASS: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all' Albo Imprese con N. II01223, autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni del 18/09/2013

DICHIARA

Che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, è legittimato a sottoscrivere polizze fidejussorie per tipologia ed importi richiesti.

In fede

Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

COPIA BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

**POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI VERSO IO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI
(AI SENSI DELLA LEGGE '10.6.1982, N. 348 -G.U. DEL 14.6.1982, N. 161)**

Emessa a ST. JULIANS in 3 esemplari ad unico effetto il 20/06/2017

Polizza nr.	Appendici allegate	RIF.
A20171600309061016	1	ESSEBI SRL

CONTRAENTE	PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA		
Domiciliato in	VIA CATANI 37, 59100 - PRATO (PO)		
Cod. Fiscale	P.IVA	00072670458	00072670458

Beneficiario	REGIONE TOSCANA		
Domiciliato in	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR 2, 50129 - FIRENZE (FI)		
Cod. Fiscale	P.IVA	01386030488	01386030488

Importo della garanzia	€ 1.429.476,23
Euro	UNMILIONEQUATTROCENTOVENTINOVE MILAQUATTROCENTOSETTANTASEI/23

Causale della garanzia	A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIORNAMENTO DELLA A.I.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RELATIVA ALLA GESTIONE OPERATIVA, COMPRESSE LE PROCEDURE DI CHIUSURA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'AREA, DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI " EX CAVA VITI" UBICATO NEI COMUNI DI MONTIGNOSO (MS) E PIETRASANTA (LU), CONCESSO CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.4570 DEL 16/10/2013 DALLA PROVINCIA DI LUCCA E N. 3744 DEL 29/10/2013 DALLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA.
-------------------------------	--

	Decorrenza	Scadenza
Durata della Garanzia	07/04/2017	07/03/2024
Durata dell'eventuale proroga		

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI DI EMISSIONE	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ALLA FIRMA
PREMIO INIZIALE	€ 50.193,23	€ 7.528,98	€ 4.500,00	€ 62.222,22	€ 7.777,78	€ 70.000,00

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni




Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM 22 febbraio 2013 e s.m.
La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili secondo la regolamentazione definita da AgID (<http://www.agid.gov.it>), mediante l'invio di email al seguente indirizzo: argoglobalse@pec.it; seguono indicazioni per la verifica della firma: basta utilizzare un qualunque programma di lettura file.

COPIA CONTRAENTE

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ArgoGlobal SE
Aragon Business Centre
Dragonara Road
STJ 3140 St. Julians / Malta

T +356 20106453
F +356 20106454
www.argoglobalse.com.mt

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta
Financial Services Authority to carry on
General Insurance Business under the
Insurance Business Act, 1998; Reg.-N.: SE2

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici (ai sensi della Legge '10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore. Ente garantito (Beneficiario) il beneficiario della garanzia. Società ARGOGLOBAL SE

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti dell'Ente garantiti e specificati nella causale retro indicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, nel termine di 30 giorni dalla semplice richiesta dell'Ente Garantito, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza dal Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 CC. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

ART. 1-DURATA - CALCOLO DEL PREMIO - SUPPLEMENTI DI PREMIO Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la *durata* presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

ART. 2 LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL SUPPLEMENTI DL PREMIO Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la Società da ogni Responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, Detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

ART. 3 - OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE ED INFORMATIVA - Il Contraente si impegna a fornire alla Società, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che la Società ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla loro approvazione, è tenuto a trasmettere alla Società copia della relazione semestrale e del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è altresì tenuto a relazionare ogni sei mesi la Società in ordine allo svolgimento del rapporto garantito e al rispetto delle scadenze contrattuali.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5

ART. 4 - FACOLTÀ DI CONTROLLO ED ISPEZIONE - Il Contraente riconosce poi alla Società la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui all'articolo che precede;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;
- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: *tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.*

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5.

ART. 5 - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA - La Società potrà pretendere dal contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alle somme massime garantite nei seguenti casi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Garantiti dalla Società, anche per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- b. protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza a carico del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d. sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario per il Contraente o anche per uno solo dei coobbligati;
- e. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- f. modifica, senza preventiva comunicazione alla Società, del capitale di controllo del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione;
- g. mancato tempestivo pagamento da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con la Società;
- h. inadempienza del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
- i. ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario o da quest'ultimo non avallata, escluse le cause di forza maggiore;
- j. mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o da parte di anche uno solo dei coobbligati, di dipendenti, fornitori, enti previdenziali e di assistenza, sussistenza di debiti fiscali non tempestivamente sanati;
- k. mancato puntuale adempimento da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) agli obblighi di informativa, controllo ed ispezione previsti dalle condizioni di polizza (artt. 3 e 4);
- l. mancata osservanza da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) di ordini, intimazioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempimento alle obbligazioni garantite;
- m. violazione da parte del Contraente delle norme di settore o convenzionali riguardanti il rapporto principale garantito;
- n. rescissione o risoluzione, in danno del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, di un contratto di appalto o fornitura di beni o servizi in essere con la Pubblica Amministrazione per fatto ad essi imputabile;
- o. perdita, in capo al Contraente o ad anche uno solo dei coobbligati, dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- p. verificarsi di un grave danno ambientale che sia riconducibile, anche indirettamente, alla responsabilità del Contraente;
- q. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

Il versamento del massimale potrà anche essere effettuato per il tramite di cessione pro solvendo dei crediti vantati dal Contraente o da uno dei coobbligati nei confronti del Beneficiario o di terzi, a condizione che tali crediti siano certi, liquidi ed esigibili entro e non oltre 120 giorni dal perfezionamento e dalla notifica al debitore ceduto della cessione. La Società sarà libera di accettare o meno a propria discrezione e senza obbligo di motivazione tale proposta e la Sua eventuale mancata accettazione non determinerà alcuna conseguenza sul persistere degli obblighi di contraente e coobbligati a sensi del presente articolo.

ART. 6 - DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE - Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione da essa dipendente.

La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Le somme acquisite potranno essere utilizzate dalla Società anche al fine di consentire al Beneficiario di conseguire l'esecuzione dell'obbligazione garantita nelle forme che potranno essere concordate tra la Società e quest'ultimo, anche quale corrispettivo per i soggetti esecutori, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

COPIA CONTRAENTE

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

Qualora per altre polizze emesse nell'interesse del soggetto solvente o per le quali quest'ultimo abbia rilasciato coobbligazione si fossero nel frattempo verificate le condizioni per l'esazione anticipata del massimale o per richiedere il deposito cautelativo ovvero fosse maturato un diritto qualunque di credito della Società in base ad altre polizze, le somme eventualmente nella disponibilità della Compagnia potranno essere trattenute ed utilizzate per il fine previsto dal presente articolo ovvero compensate con eventuali crediti della Società nei confronti del soggetto solvente, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

ART. 7 - REGRESSO - SURROGAZIONE - Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore della Società per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme alla Società, entro 10 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte della Società.

La Società è surrogata, nel limite delle somme versate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd e decorrerà automaticamente trascorsi 30 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dalla Società al Contraente; sino a tale data decorreranno gli interessi legali dall'avvenuto pagamento da parte della Società al Beneficiario.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE - Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo

Trascorso il periodo iniziale indicato in polizza, il Contraente su richiesta della Società è tenuto a sostituire, entro dieci giorni, la presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cesserà dal momento in cui il Contraente avrà documentato la liberazione ai sensi dell'art. 2. In difetto, il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza.

In ogni momento, superato il periodo iniziale di anni tre, il Contraente è tenuto a consegnare alla Società la documentazione fiscale aggiornata e sin d'ora si obbliga, entro dieci giorni dalla richiesta della Società, a sostituire la presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito. In alternativa, il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza. In difetto, la Società è sin d'ora formalmente autorizzata dal Contraente, con la sottoscrizione della presente, ad adire le vie legali per il soddisfacimento delle suindicate richieste. Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

a) chiamata in garanzia da parte dell'Ente Garantito nella presente polizza o di altri Enti Garantiti;

b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;

c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;

d) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con la Società;

e) inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita. Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, la Società restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore dell'Ente Garantito, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

ART. 9 - RINUNCIA ALLE AZIONI CAUTELARI - Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento alla Società di quanto dovuto in forza delle condizioni di polizza.

ART. 10 - CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE - Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società le somme da essa eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e la Società farà quanto in proprio potere, se richiesta dal Contraente, per consentire la sostituzione dello stesso nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. La Società non è comunque obbligata ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 11 - IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

ART. 12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ - FORO COMPETENTE Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa, Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, è quello di Malta

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. 3 - Obblighi di documentazione ed informazione - obbligo di trasmissione periodica di documentazione - conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 4 - Facoltà della Società di controllo ed ispezione - obblighi connessi - conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 5 - Obbligo del Contraente e dei Coobbligati di versamento dei massimali in via anticipata - Eventi nei quali si determina - rinuncia alle eccezioni;

Art. 6 - Disciplina delle somme acquisite dalla Società e loro utilizzo - facoltà di ritenzione delle somme anche per obbligazioni diverse - rinuncia alle eccezioni;

Art. 7 - Regresso - pagamento da parte del Contraente a semplice richiesta con rinuncia alle eccezioni - tasso di interesse;

Art. 8 - Obblighi del contraente - Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo

Art. 9 - Rinuncia del Contraente all'azione cautelare;

Art. 10 - Cessione anticipata dell'azione di ripetizione - irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso;

Art. 12 - Forma delle comunicazioni alla società - foro competente

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

COPIA CONTRAENTE

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

Fideiussione a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto di stoccaggio/trattamento/recupero di rifiuti

Premesso

- che la PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA - P.IVA 00072670458 domiciliata in 59100 PRATO (PO) VIA CATANI 37(denominata in seguito AZIENDA STIPULANTE) autorizzata dalla Provincia di Massa Carrara con Determinazione Dirigenziale n.3744 del 29/10/2013 e dalla Provincia di Lucca con D.D. n. 4570 del 16/10/2013, alla realizzazione ed esercizio dell'impianto IPPC 5.4 – IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI di cui all'allegato al D.lgs 152/06), ubicato nel comune di Montignoso, Via Nerino Garbuio, 105, e nel Comune di Pietrasanta, Loc. Cava Fornace- Porta;
- che l'adeguamento dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla presentazione di idonea garanzia finanziaria nell'interesse della AZIENDA STIPULANTE, a copertura delle eventuali spese necessarie, che saranno sostenute dalla Pubblica Amministrazione Regione Toscana comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

ciò premesso

La Compagnia di assicurazione ARGOGLOBAL SE (Istituto Fideiubente) autorizzata ad operare in LPS nel territorio della Repubblica Italiana, iscrizione Prot. n. 451300355L in data 23.10.2013, IVASS codice impresa 40522 iscritta in data 24.04.2013 all'Albo Imprese con n.1101223, autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni del 18.09.2013, con sede legale in Aragon Business Centre, Dragonara Road, St. julians STJ 3140 / Malta Tel. +356 20106453 Fax. +356 20106454 PEC: argoglobalse@pec.it, in regola con il disposto della legge 10 Giugno 1982, n.348, con la presente polizza fideiussoria in persona DR. SARTORIUS BODO WILHELM BERNHARD, nato a Stuttgart (Germania) il 18.02.1951 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione – e pertanto munito dei poteri per validamente impegnare la Compagnia di Assicurazioni, con la presente polizza alle condizioni che seguono si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge a favore della Regione Toscana, fino a concorrenza dell'importo massimo di € 1.429.476,23=(Euro un milione quattrocentoventinove mila quattrocento settantasei/ventitre) a garanzia di quanto precisato nella premessa.

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE

Rapporti con l'Ente garantito

Art. 1 - Durata della Polizza

La validità e l'efficacia della Polizza fideiussoria è uguale alla durata dell'autorizzazione, aumentata di due anni, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni dell'AZIENDA STIPULANTE derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Lo svincolo avverrà solo su esplicita richiesta dell'Ente garantito. Ogni clausola contraria, comunque intervenuta tra la SOCIETÀ e L'AZIENDA STIPULANTE, è nulla, così come quelle che impongono alla Regione Toscana, termini, condizioni, limitazioni o decadenze di qualsiasi genere per l'attivazione della garanzia prestata; è altresì nulla ogni contraria clausola che imponga la preventiva escussione del debitore.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi di premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito.

COPIA CONTRAENTE

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La SOCIETÀ si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi della legge per le somme che questi fossero tenuti a corrispondere all'Ente garantito per la copertura delle spese necessarie comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 - Pagamento del risarcimento

La SOCIETÀ è obbligata a versare a semplice richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. Il pagamento sarà eseguito dalla società entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della richiesta alla società medesima

Art. 4 – Surrogazione

La SOCIETÀ è surrogata nei limiti delle somme pagate all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'AZIENDA STIPULANTE ed obbligati solidali ed aventi causa ai sensi di legge

Art. 5 - Forma delle comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ dipendenti dalla presente polizza dovranno essere fatte con lettera raccomandata e Posta Elettronica Certificata forma ufficiale delle comunicazioni della Regione Toscana, alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa

Art. 6 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.

Rapporti con l'Azienda stipulante

Art. 7 - Durata - Calcolo del premio – Supplementi

L'AZIENDA STIPULANTE all'atto della stipula della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia: in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di maggior durata e comunque fino a quando la fidejussione non sarà stata liberata dalla Regione Toscana, l'AZIENDA STIPULANTE è tenuta al pagamento dei supplementi di premio.

Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella di "liquidazione del premio"

Art. 8 – Rivalsa

L'AZIENDA STIPULANTE si impegna a rimborsare alla SOCIETÀ, a semplice richiesta tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente fidejussione per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del C.C.

Art. 9 - Deposito cautelativo

Nei casi previsti dall'art. 1953 del C.C. la SOCIETÀ può pretendere che L'AZIENDA STIPULANTE provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero prestare altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso

Art.10 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla

COPIA CONTRAENTE

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

fideiussione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'AZIENDA STIPULANTE anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla SOCIETÀ

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ, dipendenti dalla presente fideiussione, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della fideiussione stessa.

Art. 12 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.

L'AZIENDA STIPULANTE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



ARGOGLOBAL SE



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

La polizza deve essere firmata dalla Direzione Generale o dall'Agente Generale Procuratore. In caso contrario la firma deve essere autenticata con atto notarile

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le pattuizioni di cui agli articoli seguenti:

- Art. 1 – Durata della polizza
- Art. 3 – Pagamento del risarcimento
- Art. 6 – Foro competente
- Art. 8 - Rivalsa
- Art. 9 - Deposito cautelativo
- Art. 12 - Foro competente

L'AZIENDA STIPULANTE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



ARGOGLOBAL SE



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

COPIA CONTRAENTE

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

**POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI VERSO IO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI
(AI SENSI DELLA LEGGE '10.6.1982, N. 348 -G.U. DEL 14.6.1982, N. 161)**

Emessa a ST. JULIANS in 3 esemplari ad unico effetto il 20/06/2017

Polizza nr.	Appendici allegate	RIF.
A20171600309061016	1	ESSEBI SRL

CONTRAENTE	PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA		
Domiciliato in	VIA CATANI 37, 59100 - PRATO (PO)		
Cod. Fiscale	P.IVA	00072670458	00072670458

Beneficiario	REGIONE TOSCANA		
Domiciliato in	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR 2, 50129 - FIRENZE (FI)		
Cod. Fiscale	P.IVA	01386030488	01386030488

Importo della garanzia	€ 1.429.476,23
Euro	UNMILIONEQUATTROCENTOVENTINOVMILAQUATTROCENTOSETTANTASEI/23

Causale della garanzia	A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIORNAMENTO DELLA A.I.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RELATIVA ALLA GESTIONE OPERATIVA, COMPRESSE LE PROCEDURE DI CHIUSURA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'AREA, DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI " EX CAVA VITI" UBICATO NEI COMUNI DI MONTIGNOSO (MS) E PIETRASANTA (LU), CONCESSO CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.4570 DEL 16/10/2013 DALLA PROVINCIA DI LUCCA E N. 3744 DEL 29/10/2013 DALLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA.
-------------------------------	--

	Decorrenza	Scadenza
Durata della Garanzia	07/04/2017	07/03/2024
Durata dell'eventuale proroga		

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI DI EMISSIONE	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ALLA FIRMA
PREMIO INIZIALE	€ 50.193,23	€ 7.528,98	€ 4.500,00	€ 62.222,22	€ 7.777,78	€ 70.000,00

IL CONTRAENTE


L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni




Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM 22 febbraio 2013 e s.m.

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili secondo la regolamentazione definita da AgID (<http://www.agid.gov.it>), mediante l'invio di email al seguente indirizzo: argoglobalse@pec.it; seguono indicazioni per la verifica della firma: basta utilizzare un qualunque programma di lettura file.

COPIA COMPAGNIA

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ArgoGlobal SE
Aragon Business Centre
Dragonara Road
STJ 3140 St. julians / Malta

T +356 20106453
F +356 20106454
www.argoglobalse.com.mt

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta
Financial Services Authority to carry on
General Insurance Business under the
Insurance Business Act, 1998; Reg.-N.: SE2

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici (ai sensi della Legge '10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore. Ente garantito (Beneficiario) il beneficiario della garanzia. Società ARGOGLOBAL SE

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti degli Enti garantiti e specificati nella causale retro indicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fidejussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel Frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, nel termine di 30 giorni dalla semplice richiesta dell'Ente Garantito, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza dal Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 CC. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

ART. 1-DURATA - CALCOLO DEL PREMIO - SUPPLEMENTI DI PREMIO Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la *durata* presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

ART. 2 LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL SUPPLEMENTI DL PREMIO Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni Responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1,

Detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

ART. 3 - OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE ED INFORMATIVA - Il Contraente si impegna a fornire alla Società, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che la Società ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla loro approvazione, è tenuto a trasmettere alla Società copia della relazione semestrale e del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è altresì tenuto a relazionare ogni sei mesi la Società in ordine allo svolgimento del rapporto garantito e al rispetto delle scadenze contrattuali.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5

ART. 4 - FACOLTÀ DI CONTROLLO ED ISPEZIONE - Il Contraente riconosce poi alla Società la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui all'articolo che precede;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;
- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5.

ART. 5 - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA - La Società potrà pretendere dal contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alle somme massime garantite nei seguenti casi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Garantiti dalla Società, anche per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- b. protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza a carico del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d. sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario per il Contraente o anche per uno solo dei coobbligati;
- e. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- f. modifica, senza preventiva comunicazione alla Società, del capitale di controllo del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione;
- g. mancato tempestivo pagamento da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con la Società;
- h. inadempienza del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
- i. ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario o da quest'ultimo non avallata, escluse le cause di forza maggiore;
- j. mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o da parte di anche uno solo dei coobbligati, di dipendenti, fornitori, enti previdenziali e di assistenza, sussistenza di debiti fiscali non tempestivamente sanati;
- k. mancato puntuale adempimento da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) agli obblighi di informativa, controllo ed ispezione previsti dalle condizioni di polizza (artt. 3 e 4);
- l. mancata osservanza da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) di ordini, intimazioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempienza alle obbligazioni garantite;
- m. violazione da parte del Contraente delle norme di settore o convenzionali riguardanti il rapporto principale garantito;
- n. rescissione o risoluzione, in danno del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, di un contratto di appalto o fornitura di beni o servizi in essere con la Pubblica Amministrazione per fatto ad essi imputabile;
- o. perdita, in capo al Contraente o ad anche uno solo dei coobbligati, dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- p. verificarsi di un grave danno ambientale che sia riconducibile, anche indirettamente, alla responsabilità del Contraente;
- q. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempito dal contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

Il versamento del massimale potrà anche essere effettuato per il tramite di cessione pro solvendo dei crediti vantati dal Contraente o da uno dei coobbligati nei confronti del Beneficiario o di terzi, a condizione che tali crediti siano certi, liquidi ed esigibili entro e non oltre 120 giorni dal perfezionamento e dalla notifica al debitore ceduto della cessione. La Società sarà libera di accettare o meno a propria discrezione e senza obbligo di motivazione tale proposta e la Sua eventuale mancata accettazione non determinerà alcuna conseguenza sul persistere degli obblighi di contraente e coobbligati a sensi del presente articolo.

ART. 6 - DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE - Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione da essa dipendente.

La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Le somme acquisite potranno essere utilizzate dalla Società anche al fine di consentire al Beneficiario di conseguire l'esecuzione dell'obbligazione garantita nelle forme che potranno essere concordate tra la Società e quest'ultimo, anche quale corrispettivo per i soggetti esecutori, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

COPIA COMPAGNIA

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

Qualora per altre polizze emesse nell'interesse del soggetto solvente o per le quali quest'ultimo abbia rilasciato coobbligazione si fossero nel frattempo verificate le condizioni per l'esazione anticipata del massimale o per richiedere il deposito cautelativo ovvero fosse maturato un diritto qualunque di credito della Società in base ad altre polizze, le somme eventualmente nella disponibilità della Compagnia potranno essere trattate ed utilizzate per il fine previsto dal presente articolo ovvero compensate con eventuali crediti della Società nei confronti del soggetto solvente, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

ART. 7 – REGRESSO - SURROGAZIONE – Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore della Società per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme alla Società, entro 10 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte della Società.

La Società è surrogata, nel limite delle somme versate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd e decorrerà automaticamente trascorsi 30 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dalla Società al Contraente; sino a tale data decorreranno gli interessi legali dall'avvenuto pagamento da parte della Società al Beneficiario.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – Sostituzione della polizza con altra garanzia – Deposito cautelativo

Trascorso il periodo iniziale indicato in polizza, il Contraente su richiesta della Società è tenuto a sostituire, entro dieci giorni, la presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cesserà dal momento in cui il Contraente avrà documentato la liberazione ai sensi dell'art. 2. In difetto, il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza.

In ogni momento, superato il periodo iniziale di anni tre, il Contraente è tenuto a consegnare alla Società la documentazione fiscale aggiornata e sin d'ora si obbliga, entro dieci giorni dalla richiesta della Società, a sostituire la presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito. In alternativa, il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza. In difetto, la Società è sin d'ora formalmente autorizzata dal Contraente, con la sottoscrizione della presente, ad adire le vie legali per il soddisfacimento delle suindicate richieste. Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

a) chiamata in garanzia da parte dell'Ente Garantito nella presente polizza o di altri Enti Garantiti;

b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;

c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;

d) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con la Società;

e) Inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita. Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, la Società restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario in favore dell'Ente Garantito, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

ART. 9 – RINUNCIA ALLE AZIONI CAUTELARI – Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento alla Società di quanto dovuto in forza delle condizioni di polizza.

ART. 10 – CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE – Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società le somme da essa eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e la Società farà quanto in proprio potere, se richiesta dal Contraente, per consentire la sostituzione dello stesso nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. La Società non è comunque obbligata ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 11- IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

ART. 12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ - FORO COMPETENTE Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa, Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, è quello di Malta

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni


Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui al sopra scritti articoli;

Art. 3 – Obblighi di documentazione ed informazione – obbligo di trasmissione periodica di documentazione – conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 4 – Facoltà della Società di controllo ed ispezione – obblighi connessi – conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 5 – Obbligo del Contraente e dei Coobbligati di versamento dei massimali in via anticipata - Eventi nei quali si determina - rinuncia alle eccezioni;

Art. 6 – Disciplina delle somme acquisite dalla Società e loro utilizzo – facoltà di ritenzione delle somme anche per obbligazioni diverse - rinuncia alle eccezioni;

Art. 7 – Regresso – pagamento da parte del Contraente a semplice richiesta con rinuncia alle eccezioni – tasso di interesse;

Art. 8 – Obblighi del contraente – Sostituzione della polizza con altra garanzia – Deposito cautelativo

Art. 9 – Rinuncia del Contraente all'azione cautelare;

Art. 10 – Cessione anticipata dell'azione di ripetizione – irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso;

Art. 12 - Forma delle comunicazioni alla società - foro competente


IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni


Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

COPIA COMPAGNIA

ArgoGlobal SE
Aragon Business Centre
Dragonara Road
STJ 3140 St. Julians / Malta

T +356 20106453
F +356 20106454
www.argoglobalse.com.mt

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta
Financial Services Authority to carry on
General Insurance Business under the
Insurance Business Act, 1998; Reg.-N.: SE2

Fideiussione a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto di stoccaggio/trattamento/recupero di rifiuti

Premesso

- che la PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA - P.IVA 00072670458 domiciliata in 59100 PRATO (PO) VIA CATANI 37(denominata in seguito AZIENDA STIPULANTE) autorizzata dalla Provincia di Massa Carrara con Determinazione Dirigenziale n.3744 del 29/10/2013 e dalla Provincia di Lucca con D.D. n. 4570 del 16/10/2013, alla realizzazione ed esercizio dell'impianto IPPC 5.4 – IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI di cui all'allegato al D.lgs 152/06), ubicato nel comune di Montignoso, Via Nerino Garbuolo, 105, e nel Comune di Pietrasanta, Loc. Cava Fornace- Porta;

- che l'adeguamento dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla presentazione di idonea garanzia finanziaria nell'interesse della AZIENDA STIPULANTE, a copertura delle eventuali spese necessarie, che saranno sostenute dalla Pubblica Amministrazione Regione Toscana comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

ciò premesso

La Compagnia di assicurazione ARGOGLOBAL SE (Istituto Fideiubente) autorizzata ad operare in LPS nel territorio della Repubblica Italiana, iscrizione Prot. n. 451300355L in data 23.10.2013, IVASS codice impresa 40522 iscritta in data 24.04.2013 all'Albo Imprese con n.1101223, autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni del 18.09.2013, con sede legale in Aragon Business Centre, Dragonara Road, St. julians STJ 3140 / Malta Tel. +356 20106453 Fax. +356 20106454 PEC: argoglobalse@pec.it, in regola con il disposto della legge 10 Giugno 1982, n.348, con la presente polizza fideiussoria in persona DR. SARTORIUS BODO WILHELM BERNHARD, nato a Stuttgart (Germania) il 18.02.1951 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione – e pertanto munito dei poteri per validamente impegnare la Compagnia di Assicurazioni, con la presente polizza alle condizioni che seguono si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge a favore della Regione Toscana, fino a concorrenza dell'importo massimo di € 1.429.476,23=(Euro un milione quattrocentoventinove mila quattrocento settantasei/ventitre) a garanzia di quanto precisato nella premessa.

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE

Rapporti con l'Ente garantito

Art. 1 - Durata della Polizza

La validità e l'efficacia della Polizza fideiussoria è uguale alla durata dell'autorizzazione, aumentata di due anni, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni dell'AZIENDA STIPULANTE derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Lo svincolo avverrà solo su esplicita richiesta dell'Ente garantito. Ogni clausola contraria, comunque intervenuta tra la SOCIETÀ e L'AZIENDA STIPULANTE, è nulla, così come quelle che impongono alla Regione Toscana, termini, condizioni, limitazioni o decadenze di qualsiasi genere per l'attivazione della garanzia prestata; è altresì nulla ogni contraria clausola che imponga la preventiva escussione del debitore.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi di premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito.

COPIA COMPAGNIA

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La SOCIETÀ si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi della legge per le somme che questi fossero tenuti a corrispondere all'Ente garantito per la copertura delle spese necessarie comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 - Pagamento del risarcimento

La SOCIETÀ è obbligata a versare a semplice richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. Il pagamento sarà eseguito dalla società entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della richiesta alla società medesima

Art. 4 – Surrogazione

La SOCIETÀ è surrogata nei limiti delle somme pagate all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'AZIENDA STIPULANTE ed obbligati solidali ed aventi causa ai sensi di legge

Art. 5 - Forma delle comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ dipendenti dalla presente polizza dovranno essere fatte con lettera raccomandata e Posta Elettronica Certificata forma ufficiale delle comunicazioni della Regione Toscana, alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa

Art. 6 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.

Rapporti con l'Azienda stipulante

Art. 7 - Durata - Calcolo del premio – Supplementi

L'AZIENDA STIPULANTE all'atto della stipula della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia: in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di maggior durata e comunque fino a quando la fidejussione non sarà stata liberata dalla Regione Toscana, l'AZIENDA STIPULANTE è tenuta al pagamento dei supplementi di premio.

Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella di "liquidazione del premio"

Art. 8 – Rivalsa

L'AZIENDA STIPULANTE si impegna a rimborsare alla SOCIETÀ, a semplice richiesta tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente fidejussione per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del C.C.

Art. 9 - Deposito cautelativo

Nei casi previsti dall'art. 1953 del C.C. la SOCIETÀ può pretendere che L'AZIENDA STIPULANTE provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero prestare altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso

Art.10 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla

COPIA COMPAGNIA

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

fidejussione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'AZIENDA STIPULANTE anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla SOCIETÀ

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ, dipendenti dalla presente fideiussione, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della fideiussione stessa.


Art. 12 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.

L'AZIENDA STIPULANTE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



ARGOGLOBAL SE


Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

La polizza deve essere firmata dalla Direzione Generale o dall'Agente Generale Procuratore. In caso contrario la firma deve essere autenticata con atto notarile

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le pattuizioni di cui agli articoli seguenti:

- Art. 1 – Durata della polizza
- Art. 3 – Pagamento del risarcimento
- Art. 6 – Foro competente
- Art. 8 - Rivalsa
- Art. 9 - Deposito cautelativo
- Art. 12 - Foro competente

L'AZIENDA STIPULANTE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



ARGOGLOBAL SE


Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

COPIA COMPAGNIA

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

Il D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa citata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, forniamo le seguenti informazioni:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI.

I dati Lei/Voi forniti sono raccolti ai fini dell'espletamento dei servizi di seguito indicati:

- L'espletamento da parte della Società della finalità di conclusione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui la Società è autorizzata in base alle vigenti disposizioni di legge;
- Per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici aziendali;
- Per l'elaborazione di statistiche interne;
- Per l'adempimento alla richiesta di stipula di nuove polizze, il rinnovo e le eventuali modifiche delle polizze in essere, la liquidazione dei sinistri ;
- Finalità di gestione amministrativa/contabile;
- Per l'invio (via "e-mail aziendale", fax o a mezzo posta) di informative anche commerciali inerenti la propria attività

Per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali.

Ai fini dell'indicato trattamento, il titolare potrebbe venire a conoscenza di dati definiti "sensibili" ai sensi del D.lgs n.196/2003, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.

2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI.

I dati verranno trattati con sistemi manuali ed automatizzati, in forma cartacea ed informatizzata e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse.

3. CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE.

Il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini dell'espletamento di quanto indicato al punto n. 1 di cui sopra. Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a dati anagrafici, codice fiscale, partita iva. L'eventuale non comunicazione, o comunque errata, di una delle informazioni indicate ha come conseguenza: l'impossibilità di espletare l'attività richiesta.

4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di conseguire l'adempimento degli obblighi contrattuali e/o di legge:

A tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;

- Ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori nell'ambito delle relative mansioni;
- Agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- Agli istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto;
- Allo Studio Professionale che si occupa della tenuta della nostra contabilità;
- A tutte le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche/private, italiane e non, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate.

5. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 del D.LGS N. 196/2003

L'iscritto vanta, nei confronti del presente trattamento, i diritti di cui all'art.7 D.Lgs.n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati.

6. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE

Titolare e responsabile dei dati raccolti è ARGOGLOBAL SE

Il sottoscritto conferma di essere stato preventivamente informato dal titolare circa: **1) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati, 2) Modalità di trattamento dei dati; 3) Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere; 4) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati; 5) Diritti di cui all'art. 7 del D.lgs n. 196/2003; 6) Estremi identificativi del titolare e del responsabile.**

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA

Letta l'informativa,

Autorizza **Non autorizza** il trattamento dei dati personali secondo le modalità e finalità indicate.

Autorizza **Non autorizza** La comunicazione dei dati secondo quanto specificato nella presente informativa

Luogo: _____ **Data**/...../..... **Timbro e firma**


PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni

COPIA COMPAGNIA

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ATTO DI COOBBLIGAZIONE

POLIZZA Nr. A20171600303061016

A completamento delle condizioni di assicurazione, si conviene di inserire in polizza la seguente "condizione Particolare"
A richiesta e per conto della Ditta: PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA
I Signori (in seguito, I Coobbligati)

NOMINATIVO

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

PROGRAMMA AMBIENTE SPA

01656170972 01656170972

In proprio e per la comunione familiare di cui sono titolari o della quale in futuro dovessero diventare titolari, dichiarano di costituirsi, tanto congiuntamente fra loro quanto separatamente e sempre e comunque solidalmente con la comunione familiare, garanti verso la ARGOGLOBAL SE ed eventuali coassicuratrici a tutti gli effetti di legge, in solido con la suddetta Ditta, ai sensi degli artt. 1292 e 1944 del Codice Civile per l'adempimento degli obblighi ed oneri che alla stessa incombono in dipendenza della polizza suindicata e fino alla **somma massima garantita nella polizza stessa, incrementata di eventuali somme dovute per interessi, anche moratori e per ogni spesa, anche legale e giudiziale, per sanzioni amministrative e per importi dovuti a titolo di premi di proroga. I Coobbligati di conseguenza, dichiarano di manlevare la ARGOGLOBAL SE stessa e le eventuali coassicuratrici da qualsiasi danno o molestia che potessero derivare loro per effetto della stipulazione della polizza medesima. I predetti Coobbligati si obbligano pertanto a tenere indenne la ARGOGLOBAL SE e le eventuali Coassicuratrici da ogni pagamento che esse effettuino o che siano chiamate ad effettuare in base alla polizza suindicata per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia alle disposizioni sancite in loro favore dagli artt. 1950 e 1952 del Codice Civile ed a versare in qualunque momento alla ARGOGLOBAL SE stessa ed alle eventuali Coassicuratrici, senza alcuna eccezione ed a semplice richiesta, tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione che fossero chiamate a sborsare o che avessero sborsato, in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi inoltre a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi supplitivi di proroga dovuti su detta polizza.**

La ARGOGLOBAL SE, anche prima di aver onorato i propri impegni derivanti dalla prestata fideiussione, potrà agire contro i Coobbligati perchè questi gli procurino la liberazione, ovvero prestino le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di regresso, quando la ARGOGLOBAL SE stessa abbia ricevuto una richiesta di escussione o semplicemente un preavviso di escussione, oppure quando il Contraente abbia subito protesti cambiari o di assegni, pignoramenti e/o sequestri, ovvero il contratto tra il Beneficiario ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo.

I coobbligati si obbligano inoltre a tutti gli effetti di legge, a dare immediata comunicazione alla ARGOGLOBAL SE, di ogni atto e/o transazione che possa comportare una diminuzione delle garanzie patrimoniali, immobiliari e mobiliari, prestate mediante il presente atto di coobbligazione a garanzia della ARGOGLOBAL SE. Tale comunicazione, effettuata mediante lettera Raccomandata A.R. deve essere inviata contestualmente all'atto e/o transazione cui concerne e qualora la ARGOGLOBAL SE, a suo insindacabile giudizio, reputi che tale atto e/o transazione possa recare pregiudizio ai propri diritti nascenti dal presente atto di coobbligazione, il sottoscritto coobbligato si obbliga ora per allora, a rimettere in deposito, in numerario, a semplice richiesta e nel termine massimo di dieci giorni dalla data della richiesta, alla ARGOGLOBAL SE l'ammontare della garanzia dovuta, in quel momento, a ARGOGLOBAL SE con espressa rinuncia a qualsivoglia eccezione ed alla disposizione degli artt. 1950 e 1952 Cod. Civ.

I predetti coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale il presente atto di coobbligazione si riferisce. In particolare i coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quanto la ARGOGLOBAL SE e le eventuali Coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga della sua durata, e ciò senza che siano necessarie ulteriori firme di coobbligazione su eventuali appendici di proroga del contratto garantito o formalità di altro genere. In specie i garanti dichiarano di rinunciare ai diritti che loro perverrebbero degli artt. 1950, 1952, 1955, 1956 e 1957 del Codice Civile, liberando la ARGOGLOBAL SE e le eventuali Coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati, e dichiarano altresì di rinunciare espressamente al beneficio della divisione, in deroga al disposto di cui all'art. 190 Codice Civile, che la ARGOGLOBAL SE potrà escutere a suo insindacabile giudizio, all'occorrenza, tutti i beni costituenti il patrimonio della comunione familiare e quelli di proprietà singola dei sottoscritti coniugi.

I coobbligati riconoscono alla ARGOGLOBAL SE ed alle eventuali Coassicuratrici la facoltà di ottenere anche nel loro confronti il rilievo dei casi previsti dall'art. 1953 Cod. Civ. e da eventuali clausole contrattuali, tenendosi pertanto obbligati a liberare la ARGOGLOBAL SE stessa e le eventuali Coassicuratrici ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

Emesso a St. Julians il 20/06/2017

La DITTA per presa conoscenza

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni

Firme leggibili

1) _____

Firme apposte in presenza di

Cognome

Nome

Firma

Esemplare per il Contraente

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass; Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ATTO DI COOBBLIGAZIONE

POLIZZA Nr. **A20171600303061016**

A completamento delle condizioni di assicurazione, si conviene di inserire in polizza la seguente "condizione Particolare"

A richiesta e per conto della Ditta: **PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA**

I Signori (in seguito, I Coobbligati)

NOMINATIVO

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

PROGRAMMA AMBIENTE SPA

01656170972 01656170972

In proprio e per la comunione familiare di cui sono titolari o della quale in futuro dovessero diventare titolari, dichiarano di costituirsi, tanto congiuntamente fra loro quanto separatamente e sempre e comunque solidalmente con la comunione familiare, garanti verso la ARGOGLOBAL SE ed eventuali coassicuratrici a tutti gli effetti di legge, in solido con la suddetta Ditta, ai sensi degli artt. 1292 e 1944 del Codice Civile per l'adempimento degli obblighi ed oneri che alla stessa incombono in dipendenza della polizza suindicata e fino alla somma massima garantita nella polizza stessa, incrementata di eventuali somme dovute per interessi, anche moratori e per ogni spesa, anche legale e giudiziale, per sanzioni amministrative e per importi dovuti a titolo di premi di proroga. I Coobbligati di conseguenza, dichiarano di manlevare la ARGOGLOBAL SE stessa e le eventuali coassicuratrici da qualsiasi danno o molestia che potessero derivare loro per effetto della stipulazione della polizza medesima. I predetti Coobbligati si obbligano pertanto a tenere indenne la ARGOGLOBAL SE e le eventuali Coassicuratrici da ogni pagamento che esse effettuino o che siano chiamate ad effettuare in base alla polizza suindicata per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia alle disposizioni sancite in loro favore dagli artt. 1950 e 1952 del Codice Civile ed a versare in qualunque momento alla ARGOGLOBAL SE stessa ed alle eventuali Coassicuratrici, senza alcuna eccezione ed a semplice richiesta, tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione che fossero chiamate a sborsare o che avessero sborsato, in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi inoltre a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi supplitivi di proroga dovuti su detta polizza.

La ARGOGLOBAL SE, anche prima di aver onorato i propri impegni derivanti dalla prestata fidejussione, potrà agire contro i Coobbligati perchè questi gli procurino la liberazione, ovvero prestino le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di regresso, quando la ARGOGLOBAL SE stessa abbia ricevuto una richiesta di escussione o semplicemente un preavviso di escussione, oppure quando il Contraente abbia subito protesti cambiari o di assegni, pignoramenti e/o sequestri, ovvero il contratto tra il Beneficiario ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo.

I coobbligati si obbligano inoltre a tutti gli effetti di legge, a dare immediata comunicazione alla ARGOGLOBAL SE, di ogni atto e/o transazione che possa comportare una diminuzione delle garanzie patrimoniali, immobiliari e mobiliari, prestate mediante il presente atto di coobbligazione a garanzia della ARGOGLOBAL SE. Tale comunicazione, effettuata mediante lettera Raccomandata A.R. deve essere inviata contestualmente all'atto e/o transazione cui concerne e qualora la ARGOGLOBAL SE, a suo insindacabile giudizio, reputi che tale atto e/o transazione possa recare pregiudizio ai propri diritti nascenti dal presente atto di coobbligazione, il sottoscritto coobbligato si obbliga ora per allora, a rimettere in deposito, in numero, a semplice richiesta e nel termine massimo di dieci giorni dalla data della richiesta, alla ARGOGLOBAL SE l'ammontare della garanzia dovuto, in quel momento, a ARGOGLOBAL SE con espressa rinuncia a qualsivoglia eccezione ed alla disposizione degli artt. 1950 e 1952 Cod. Civ.

I predetti coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale il presente atto di coobbligazione si riferisce. In particolare i coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quanto la ARGOGLOBAL SE e le eventuali Coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga della sua durata, e ciò senza che siano necessarie ulteriori firme di coobbligazione su eventuali appendici di proroga del contratto garantito o formalità di altro genere. In specie i garanti dichiarano di rinunciare ai diritti che loro perverebbero degli artt. 1950, 1952, 1955, 1956 e 1957 del Codice Civile, liberando la ARGOGLOBAL SE e le eventuali Coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati, e dichiarano altresì di rinunciare espressamente al beneficio della divisione, in deroga al disposto di cui all'art. 190 Codice Civile, che la ARGOGLOBAL SE potrà escutere a suo insindacabile giudizio, all'occorrenza, tutti i beni costituenti il patrimonio della comunione familiare e quelli di proprietà singola dei sottoscritti coniugi.

I coobbligati riconoscono alla ARGOGLOBAL SE ed alle eventuali Coassicuratrici la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo dei casi previsti dall'art. 1953 Cod. Civ. e da eventuali clausole contrattuali, tenendosi pertanto obbligati a liberare la ARGOGLOBAL SE stessa e le eventuali Coassicuratrici ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

Emesso a St. Julians il 20/06/2017

Firme leggibili

1) _____

La DITTA per presa conoscenza
PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni

Firme apposte in presenza di

Cognome

Nome

Firma

Esemplare per la Compagnia

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ArgoGlobal SE
Aragon Business Centre
Dragonara Road
St. Julians STJ3140 / Malta

T +356 20106453
F +356 20106454
www.argoglobalse.com.mt

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta
Financial Services Authority to carry on
General Insurance Business under the
Insurance Business Act, 1998; Reg.-N.: SE2

ATTO DI COOBBLIGAZIONE

POLIZZA Nr. **A20171600309061017**

A completamento delle condizioni di assicurazione, si conviene di inserire in polizza la seguente "condizione Particolare"
A richiesta e per conto della Ditta: PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA
I Signori (In seguito, I Coobbligati)

NOMINATIVO

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

PROGRAMMA AMBIENTE SPA

01656170972 01656170972

In proprio e per la comunione familiare di cui sono titolari o della quale in futuro dovessero diventare titolari, dichiarano di costituirsi, tanto congiuntamente fra loro quanto separatamente e sempre e comunque solidalmente con la comunione familiare, garanti verso la ARGOGLOBAL SE ed eventuali coassicuratrici a tutti gli effetti di legge, in solido con la suddetta Ditta, ai sensi degli artt. 1292 e 1944 del Codice Civile per l'adempimento degli obblighi ed oneri che alla stessa incombono in dipendenza della polizza suindicata e fino alla somma massima garantita nella polizza stessa, incrementata di eventuali somme dovute per interessi, anche moratori e per ogni spesa, anche legale e giudiziale, per sanzioni amministrative e per importi dovuti a titolo di premi di proroga. I Coobbligati di conseguenza, dichiarano di manlevare la ARGOGLOBAL SE stessa e le eventuali coassicuratrici da qualsiasi danno o molestia che potessero derivare loro per effetto della stipulazione della polizza medesima. I predetti Coobbligati si obbligano pertanto a tenere indenne la ARGOGLOBAL SE e le eventuali Coassicuratrici da ogni pagamento che esse effettuino o che siano chiamate ad effettuare in base alla polizza suindicata per capitale, Interessi e spese, con espressa rinuncia alle disposizioni sancite in loro favore dagli artt. 1950 e 1952 del Codice Civile ed a versare in qualunque momento alla ARGOGLOBAL SE stessa ed alle eventuali Coassicuratrici, senza alcuna eccezione ed a semplice richiesta, tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione che fossero chiamate a sborsare o che avessero sborsato, in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi inoltre a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi supplitivi di proroga dovuti su detta polizza.

La ARGOGLOBAL SE, anche prima di aver onorato i propri impegni derivanti dalla prestata fideiussione, potrà agire contro i Coobbligati perchè questi gli procurino la liberazione, ovvero prestino le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di regresso, quando la ARGOGLOBAL SE stessa abbia ricevuto una richiesta di escussione o semplicemente un preavviso di escussione, oppure quando il Contraente abbia subito protesti cambiari o di assegni, pignoramenti e/o sequestri, ovvero il contratto tra il Beneficiario ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo.

I coobbligati si obbligano inoltre a tutti gli effetti di legge, a dare immediata comunicazione alla ARGOGLOBAL SE, di ogni atto e/o transazione che possa comportare una diminuzione delle garanzie patrimoniali, immobiliari e mobiliari, prestate mediante il presente atto di coobbligazione a garanzia della ARGOGLOBAL SE. Tale comunicazione, effettuata mediante lettera Raccomandata A.R. deve essere inviata contestualmente all'atto e/o transazione cui concerne e qualora la ARGOGLOBAL SE, a suo insindacabile giudizio, reputi che tale atto e/o transazione possa recare pregiudizio ai propri diritti nascenti dal presente atto di coobbligazione, il sottoscritto coobbligato si obbliga ora per allora, a rimettere in deposito, in numerario, a semplice richiesta e nel termine massimo di dieci giorni dalla data della richiesta, alla ARGOGLOBAL SE l'ammontare della garanzia dovuto, in quel momento, a ARGOGLOBAL SE con espressa rinuncia a qualsivoglia eccezione ed alla disposizione degli artt. 1950 e 1952 Cod. Civ.

I predetti coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale il presente atto di coobbligazione si riferisce. In particolare i coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quanto la ARGOGLOBAL SE e le eventuali Coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga della sua durata, e ciò senza che siano necessarie ulteriori firme di coobbligazione su eventuali appendici di proroga del contratto garantito o formalità di altro genere. In specie i garanti dichiarano di rinunciare ai diritti che loro perverrebbero degli artt. 1950, 1952, 1955, 1956 e 1957 del Codice Civile, liberando la ARGOGLOBAL SE e le eventuali Coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati, e dichiarano altresì di rinunciare espressamente al beneficio della divisione, in deroga al disposto di cui all'art. 190 Codice Civile, che la ARGOGLOBAL SE potrà escutere a suo insindacabile giudizio, all'occorrenza, tutti i beni costituenti il patrimonio della comunione familiare e quelli di proprietà singola dei sottoscritti coniugi.

I coobbligati riconoscono alla ARGOGLOBAL SE ed alle eventuali Coassicuratrici la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo dei casi previsti dall'art. 1953 Cod. Civ. e da eventuali clausole contrattuali, tenendosi pertanto obbligati a liberare la ARGOGLOBAL SE stessa e le eventuali Coassicuratrici ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

Emesso a St. Julians il 20/06/2017

Firme leggibili

1) _____

La DITTA per presa conoscenza

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Grigoni

Firme apposte in presenza di

Cognome

Nome

Firma

Esemplare per il Contraente

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ATTO DI COOBLIGAZIONE

POLIZZA Nr. A20171600309061017

A completamento delle condizioni di assicurazione, si conviene di inserire in polizza la seguente "condizione Particolare"

A richiesta e per conto della Ditta: PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA

I Signori (in seguito, I Coobbligati)

NOMINATIVO

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

PROGRAMMA AMBIENTE SPA

01656170972 01656170972

In proprio e per la comunione familiare di cui sono titolari o della quale in futuro dovessero diventare titolari, dichiarano di costituirsi, tanto congiuntamente fra loro quanto separatamente e sempre e comunque solidalmente con la comunione familiare, garanti verso la ARGOGLOBAL SE ed eventuali coassicuratrici a tutti gli effetti di legge, in solido con la suddetta Ditta, ai sensi degli artt. 1292 e 1944 del Codice Civile per l'adempimento degli obblighi ed oneri che alla stessa incombono in dipendenza della polizza suindicata e fino alla somma massima garantita nella polizza stessa, incrementata di eventuali somme dovute per interessi, anche moratori e per ogni spesa, anche legale e giudiziale, per sanzioni amministrative e per importi dovuti a titolo di premi di proroga. I Coobbligati di conseguenza, dichiarano di manlevare la ARGOGLOBAL SE stessa e le eventuali coassicuratrici da qualsiasi danno o molestia che potessero derivare loro per effetto della stipulazione della polizza medesima. I predetti Coobbligati si obbligano pertanto a tenere indenne la ARGOGLOBAL SE e le eventuali Coassicuratrici da ogni pagamento che esse effettuino o che siano chiamate ad effettuare in base alla polizza suindicata per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia alle disposizioni sancite in loro favore dagli artt. 1950 e 1952 del Codice Civile ed a versare in qualunque momento alla ARGOGLOBAL SE stessa ed alle eventuali Coassicuratrici, senza alcuna eccezione ed a semplice richiesta, tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione che fossero chiamate a sborsare o che avessero sborsato, in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi inoltre a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi supplitivi di proroga dovuti su detta polizza.

La ARGOGLOBAL SE, anche prima di aver onorato i propri impegni derivanti dalla prestata fideiussione, potrà agire contro i Coobbligati perchè questi gli procurino la liberazione, ovvero prestino le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di regresso, quando la ARGOGLOBAL SE stessa abbia ricevuto una richiesta di escussione o semplicemente un preavviso di escussione, oppure quando il Contraente abbia subito protesti cambiali o di assegni, pignoramenti e/o sequestri, ovvero il contratto tra il Beneficiario ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo.

I coobbligati si obbligano inoltre a tutti gli effetti di legge, a dare immediata comunicazione alla ARGOGLOBAL SE, di ogni atto e/o transazione che possa comportare una diminuzione delle garanzie patrimoniali, immobiliari e mobiliari, prestate mediante il presente atto di coobbligazione a garanzia della ARGOGLOBAL SE. Tale comunicazione, effettuata mediante lettera Raccomandata A.R. deve essere inviata contestualmente all'atto e/o transazione cui concerne e qualora la ARGOGLOBAL SE, a suo insindacabile giudizio, reputi che tale atto e/o transazione possa recare pregiudizio ai propri diritti nascenti dal presente atto di coobbligazione, il sottoscritto coobbligato si obbliga ora per allora, a rimettere in deposito, in numerario, a semplice richiesta e nel termine massimo di dieci giorni dalla data della richiesta, alla ARGOGLOBAL SE l'ammontare della garanzia dovuta, in quel momento, a ARGOGLOBAL SE con espressa rinuncia a qualsivoglia eccezione ed alla disposizione degli artt. 1950 e 1952 Cod. Civ.

I predetti coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale il presente atto di coobbligazione si riferisce. In particolare i coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quanto la ARGOGLOBAL SE e le eventuali Coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga della sua durata, e ciò senza che siano necessarie ulteriori firme di coobbligazione su eventuali appendici di proroga del contratto garantito o formalità di altro genere. In specie i garanti dichiarano di rinunciare ai diritti che loro perverrebbero degli artt. 1950, 1952, 1955, 1956 e 1957 del Codice Civile, liberando la ARGOGLOBAL SE e le eventuali Coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati, e dichiarano altresì di rinunciare espressamente al beneficio della divisione, in deroga al disposto di cui all'art. 190 Codice Civile, che la ARGOGLOBAL SE potrà escutere a suo insindacabile giudizio, all'occorrenza, tutti i beni costituenti il patrimonio della comunione familiare e quelli di proprietà singola dei sottoscritti coniugi.

I coobbligati riconoscono alla ARGOGLOBAL SE ed alle eventuali Coassicuratrici la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo dei casi previsti dall'art. 1953 Cod. Civ. e da eventuali clausole contrattuali, tenendosi pertanto obbligati a liberare la ARGOGLOBAL SE stessa e le eventuali Coassicuratrici ovvero a prestare le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

Emesso a St. Julians il 20/06/2017

Firme leggibili

1) _____

La DITTA per presa conoscenza
PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni

Firme apposte in presenza di

Cognome

Nome

Firma

Esemplare per la Compagnia

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ArgoGlobal SE
Aragon Business Centre
Dragonara Road
St. Julians STJ3140 / Malta

T +356 20106453
F +356 20106454
www.argoglobalse.com.mt

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta
Financial Services Authority to carry on
General Insurance Business under the
Insurance Business Act, 1998; Reg.-N.: SE2

**POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI VERSO IO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI
(AI SENSI DELLA LEGGE '10.6.1982, N. 348 -G.U. DEL 14.6.1982, N. 161)**

Emessa a ST. JULIANS in 3 esemplari ad unico effetto il 20/06/2017

Polizza nr.	Appendici allegate	RIF.
A20171600309061017	1	ESSEBI SRL

CONTRAENTE	PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA		
Domiciliato in	VIA CATANI 37, 59100 - PRATO (PO)		
Cod. Fiscale	P.IVA	00072670458	00072670458

Beneficiario	REGIONE TOSCANA		
Domiciliato in	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR 2, 50129 - FIRENZE (FI)		
Cod. Fiscale	P.IVA	01386030488	01386030488

Importo della garanzia	€ 927.515,00
Euro	NOVECENTOVENTISETTEMILACINQUECENTOQUINDICI/00

Causale della garanzia	A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIORNAMENTO DELLA A.I.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RELATIVA ALLA GESTIONE POST-OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI " EX CAVA VITI" UBICATO NEI COMUNI DI MONTIGNOSO (MS) E PIETRASANTA (LU), CONCESSO CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.4570 DEL 16/10/2013 DALLA PROVINCIA DI LUCCA E N. 3744 DEL 29/10/2013 DALLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA.
-------------------------------	--

	Decorrenza	Scadenza
Durata della Garanzia	09/03/2017	08/03/2024
Durata dell'eventuale proroga	09/03/2022	08/03/2027

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI DI EMISSIONE	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ALLA FIRMA
PREMIO INIZIALE	€ 32.560,38	€ 4.884,06	€ 3.000,00	€ 40.444,44	€ 5.055,56	€ 45.500,00


IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni


Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM 22 febbraio 2013 e s.m.

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili secondo la regolamentazione definita da AgID (<http://www.agid.gov.it>), mediante l'invio di email al seguente indirizzo: argoglobalse@pec.it; seguono indicazioni per la verifica della firma: basta utilizzare un qualunque programma di lettura file.

COPIA BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ArgoGlobal SE
Aragon Business Centre
Dragonara Road
STJ 3140 St. Julians / Malta

T +356 20106453
F +356 20106454
www.argoglobalse.com.mt

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta
Financial Services Authority to carry on
General Insurance Business under the
Insurance Business Act, 1998; Reg.-N.: SE2

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici (ai sensi della Legge '10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) l'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore. Ente garantito (Beneficiario) il beneficiario della garanzia. Società ARGOGLOBAL SE

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti degli Ente garantiti e specificati nella causale retro indicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, nel termine di 30 giorni dalla semplice richiesta dell'Ente Garantito, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza dal Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 CC. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

ART. 1-DURATA - CALCOLO DEL PREMIO - SUPPLEMENTI DI PREMIO Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la *durata* presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

ART. 2 LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL SUPPLEMENTI DI PREMIO Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni Responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, Detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

ART. 3 - OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE ED INFORMATIVA - Il Contraente si impegna a fornire alla Società, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che la Società ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla loro approvazione, è tenuto a trasmettere alla Società copia della relazione semestrale e del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è altresì tenuto a relazionare ogni sei mesi la Società in ordine allo svolgimento del rapporto garantito e al rispetto delle scadenze contrattuali.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5

ART. 4 - FACOLTÀ DI CONTROLLO ED ISPEZIONE - Il Contraente riconosce poi alla Società la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui all'articolo che precede;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;
- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5.

ART. 5 - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA - La Società potrà pretendere dal contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alle somme massime garantite nei seguenti casi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Garantiti dalla Società, anche per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- b. protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza a carico del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d. sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario per il Contraente o anche per uno solo dei coobbligati;
- e. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- f. modifica, senza preventiva comunicazione alla Società, del capitale di controllo del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione;
- g. mancato tempestivo pagamento da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con la Società;
- h. inadempimento del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
- i. ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario o da quest'ultimo non avallata, escluse le cause di forza maggiore;
- j. mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o da parte di anche uno solo dei coobbligati, di dipendenti, fornitori, enti previdenziali e di assistenza, sussistenza di debiti fiscali non tempestivamente sanati;
- k. mancato puntuale adempimento da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) agli obblighi di informativa, controllo ed ispezione previsti dalle condizioni di polizza (artt. 3 e 4);
- l. mancata osservanza da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) di ordini, intimazioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempimento alle obbligazioni garantite;
- m. violazione da parte del Contraente delle norme di settore o convenzionali riguardanti il rapporto principale garantito;
- n. rescissione o risoluzione, in danno del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, di un contratto di appalto o fornitura di beni o servizi in essere con la Pubblica Amministrazione per fatto ad essi imputabile;
- o. perdita, in capo al Contraente o ad anche uno solo dei coobbligati, dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- p. verificarsi di un grave danno ambientale che sia riconducibile, anche indirettamente, alla responsabilità del Contraente;
- q. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

Il versamento del massimale potrà anche essere effettuato per il tramite di cessione pro solvendo dei crediti vantati dal Contraente o da uno dei coobbligati nei confronti del Beneficiario o di terzi, a condizione che tali crediti siano certi, liquidi ed esigibili entro e non oltre 120 giorni dal perfezionamento e dalla notifica al debitore ceduto della cessione. La Società sarà libera di accettare o meno a propria discrezione e senza obbligo di motivazione tale proposta e la Sua eventuale mancata accettazione non determinerà alcuna conseguenza sul persistere degli obblighi di contraente e coobbligati ai sensi del presente articolo.

ART. 6 - DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE - Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione da essa dipendente.

La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Le somme acquisite potranno essere utilizzate dalla Società anche al fine di consentire al Beneficiario di conseguire l'esecuzione dell'obbligazione garantita nelle forme che potranno essere concordate tra la Società e quest'ultimo, anche quale corrispettivo per i soggetti esecutori, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

COPIA BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

Qualora per altre polizze emesse nell'interesse del soggetto solvente o per le quali quest'ultimo abbia rilasciato coobbligazione si fossero nel frattempo verificate le condizioni per l'esazione anticipata del massimale o per richiedere il deposito cautelativo ovvero fosse maturato un diritto qualunque di credito della Società in base ad altre polizze, le somme eventualmente nella disponibilità della Compagnia potranno essere trattenute ed utilizzate per il fine previsto dal presente articolo ovvero compensate con eventuali crediti della Società nei confronti del soggetto solvente, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

ART. 7 – REGRESSO - SURROGAZIONE – Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore della Società per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme alla Società, entro 10 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte della Società.

La Società è surrogata, nel limite delle somme versate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd e decorrerà automaticamente trascorsi 30 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dalla Società al Contraente; sino a tale data decorreranno gli interessi legali dall'avvenuto pagamento da parte della Società al Beneficiario.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – Sostituzione della polizza con altra garanzia – Deposito cautelativo

Trascorso il periodo iniziale indicato in polizza, il Contraente su richiesta della Società è tenuto a sostituire, entro dieci giorni, la presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cesserà dal momento in cui il Contraente avrà documentato la liberazione ai sensi dell'art. 2. In difetto, il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza.

In ogni momento, superato il periodo iniziale di anni tre, il Contraente è tenuto a consegnare alla Società la documentazione fiscale aggiornata e sin d'ora si obbliga, entro dieci giorni dalla richiesta della Società, a sostituire la presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito. In alternativa, il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza. In difetto, la Società è sin d'ora formalmente autorizzata dal Contraente, con la sottoscrizione della presente, ad adire le vie legali per il soddisfacimento delle suddette richieste. Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

a) chiamata in garanzia da parte dell'Ente Garantito nella presente polizza o di altri Enti Garantiti;

b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;

c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;

d) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con la Società;

e) Inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita. Le

somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, la Società restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore dell'Ente Garantito, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

ART. 9 – RINUNCIA ALLE AZIONI CAUTELARI – Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento alla Società di quanto dovuto in forza delle condizioni di polizza.

ART. 10 – CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE – Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società le somme da essa eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e la Società farà quanto in proprio potere, se richiesta dal Contraente, per consentire la sostituzione dello stesso nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. La Società non è comunque obbligata ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 11- IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

ART. 12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ - FORO COMPETENTE Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa, Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, è quello di Malta


IL CONTRAENTE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE


Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. Il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. 3 – Obblighi di documentazione ed informazione – obbligo di trasmissione periodica di documentazione – conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 4 – Facoltà della Società di controllo ed ispezione – obblighi connessi – conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 5 – Obbligo del Contraente e dei Coobbligati di versamento dei massimali in via anticipata - Eventi nei quali si determina - rinuncia alle eccezioni;

Art. 6 – Disciplina delle somme acquisite dalla Società e loro utilizzo – facoltà di ritenzione delle somme anche per obbligazioni diverse - rinuncia alle eccezioni;

Art. 7 – Regresso – pagamento da parte del Contraente a semplice richiesta con rinuncia alle eccezioni – tasso di interesse;

Art. 8 – Obblighi del contraente – Sostituzione della polizza con altra garanzia – Deposito cautelativo

Art. 9 – Rinuncia del Contraente all'azione cautelare;

Art. 10 – Cessione anticipata dell'azione di ripetizione – irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso;

Art. 12 - Forma delle comunicazioni alla società - foro competente


IL CONTRAENTE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE


Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

COPIA BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, Iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

Appendice N° :1

Polizza n° : A20171600309061017

Fideiussione a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto di stoccaggio/trattamento/recupero di rifiuti

Premesso

- che la PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA - P.IVA 00072670458 domiciliata in 59100 PRATO (PO) VIA CATANI 37 (denominata in seguito AZIENDA STIPULANTE) autorizzata dalla Provincia di Massa Carrara con Determinazione Dirigenziale n.3744 del 29/10/2013 e dalla Provincia di Lucca con D.D. n. 4570 del 16/10/2013, alla realizzazione ed esercizio dell'impianto IPPC 5.4 – IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI (operazione di cui all'allegato al D.lgs 152/06), ubicato nel comune di Montignoso, Via Nerino Garbuio, 105, e nel Comune di Pietrasanta, Loc. Cava Fornace- Porta;
- che l'adeguamento dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla presentazione di idonea garanzia finanziaria nell'interesse della AZIENDA STIPULANTE, relativamente alla gestione post-operativa dell'impianto, a copertura delle eventuali spese necessarie, che saranno sostenute dalla Pubblica Amministrazione Regione Toscana comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

ciò premesso

La Compagnia di assicurazione ARGOGLOBAL SE (Istituto Fideiubente) autorizzata ad operare in LPS nel territorio della Repubblica Italiana, iscrizione Prot. n. 451300355L in data 23.10.2013, IVASS codice impresa 40522 iscritta in data 24.04.2013 all'Albo Imprese con n.1101223, autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni del 18.09.2013, con sede legale in Aragon Business Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140 / Malta Tel. +356 20106453 Fax. +356 20106454 PEC: argoglobalse@pec.it, in regola con il disposto della legge 10 Giugno 1982, n.348, con la presente polizza fideiussoria in persona DR. SARTORIUS BODO WILHELM BERNHARD, nato a Stuttgart (Germania) il 18.02.1951 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione – e pertanto munito dei poteri per validamente impegnare la Compagnia di Assicurazioni, con la presente polizza alle condizioni che seguono si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge a favore della Regione Toscana, fino a concorrenza dell'importo massimo di € 927.515,00=(Euro novecentoventisettemilacinquecentoquindici/zerozero) a garanzia di quanto precisato nella premessa.

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE

Rapporti con l'Ente garantito

Art. 1 - Durata della Polizza

La validità e l'efficacia della presente Polizza fideiussoria è di 7 (sette) anni, pari ad anni 5 oltre ad ulteriori anni 2 a copertura di avvenimenti accaduti nel periodo di operatività ma scoperti successivamente. Trascorso tale termine perderà ogni effetto.

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza quinquennale, potranno essere concesse proroghe a seguito di nuova pattuizione.

Ogni clausola contraria, comunque intervenuta tra la SOCIETÀ e L'AZIENDA STIPULANTE, è nulla, così come quelle che impongono alla Regione Toscana, termini, condizioni, limitazioni o decadenze di qualsiasi genere per l'attivazione della garanzia prestata; è altresì nulla ogni contraria clausola che imponga la preventiva escussione del debitore.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi di premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

COPIA BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ArgoGlobal SE
Aragon Business Centre
Dragonara Road
STJ 3140 St. Julians / Malta

T +356 20106453
F +356 20106454
www.argoglobalse.com.mt

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta
Financial Services Authority to carry on
General Insurance Business under the
Insurance Business Act, 1998; Reg.-N.: SE2

Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La SOCIETÀ si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi della legge per le somme che questi fossero tenuti a corrispondere all'Ente garantito per la copertura delle spese necessarie comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 - Pagamento del risarcimento

La SOCIETÀ è obbligata a versare a semplice richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. Il pagamento sarà eseguito dalla società entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della richiesta alla società medesima.

Art. 4 – Surrogazione

La SOCIETÀ è surrogata nei limiti delle somme pagate all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'AZIENDA STIPULANTE ed obbligati solidali ed aventi causa ai sensi di legge

Art. 5 - Forma delle comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ dipendenti dalla presente polizza dovranno essere fatte con lettera raccomandata e Posta Elettronica Certificata forma ufficiale delle comunicazioni della Regione Toscana, alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 6 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.

Rapporti con l'Azienda stipulante

Art. 7 - Durata - Calcolo del premio – Supplementi

L'AZIENDA STIPULANTE all'atto della stipula della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia: in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale. In caso di maggior durata l'AZIENDA STIPULANTE è tenuta al pagamento dei supplementi di premio.

Art. 8 – Rivalsa

L'AZIENDA STIPULANTE si impegna a rimborsare alla SOCIETÀ, a semplice richiesta tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente fidejussione per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del C.C.

Art. 9 - Deposito cautelativo

Nei casi previsti dall'art. 1953 del C.C. la SOCIETÀ può pretendere che L'AZIENDA STIPULANTE provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero prestare altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso

Art.10 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla fidejussione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'AZIENDA STIPULANTE anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla SOCIETÀ

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ, dipendenti dalla presente fideiussione, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della

COPIA BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

fideiussione stessa.

Art. 12 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.

L'AZIENDA STIPULANTE

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le pattuizioni di cui agli articoli seguenti:

- Art. 1 – Durata della polizza
- Art. 3 – Pagamento del risarcimento
- Art. 6 – Foro competente
- Art. 8 - Rivalsa
- Art. 9 - Deposito cautelativo
- Art. 12 - Foro competente

L'AZIENDA STIPULANTE

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

COPIA BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ArgoGlobal SE
Argon Business Centre
Dragonara Road
STJ 3140 St. Julians / Malta

T +356 20106453
F +356 20106454
www.argoglobalse.com.mt

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta
Financial Services Authority to carry on
General Insurance Business under the
Insurance Business Act, 1998; Reg.-N.: SE2

POLIZZA Nr. A20171600309061017



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEIUSSORE

Resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000

Il sottoscritto **DR. SARTORIUS BODO WILHELM BERNHARD**, nato a Stuttgart (Germania) il 18.02.1951, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **ARGOGLOBAL SE**, con sede legale in **Aragon Business Centre - Dragonara Road – STJ 3140 St. Julians / Malta**, autorizzata ad operare in LPS nel territorio della Repubblica Italiana, Iscrizione Prot. N. 45.13.00355L in data 23.10.2013, IVASS: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all' Albo Imprese con N. II01223, autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni del 18/09/2013

DICHIARA

Che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, è legittimato a sottoscrivere polizze fidejussorie per tipologia ed importi richiesti.

In fede

Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

COPIA BENEFICIARIO

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

**POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI
(AI SENSI DELLA LEGGE '10.6.1982, N. 348 -G.U. DEL 14.6.1982, N. 161)**

Emessa a ST. JULIANS in 3 esemplari ad unico effetto il 20/06/2017

Polizza nr.	Appendici allegate	RIF.
A20171600309061017	1	ESSEBI SRL

CONTRAENTE	PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA		
Domiciliato in	VIA CATANI 37, 59100 - PRATO (PO)		
Cod. Fiscale	P.IVA	00072670458	00072670458

Beneficiario	REGIONE TOSCANA		
Domiciliato in	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR 2, 50129 - FIRENZE (FI)		
Cod. Fiscale	P.IVA	01386030488	01386030488

Importo della garanzia	€ 927.515,00
Euro	NOVECENTOVENTISETTEMILACINQUECENTOQUINDICI/00

Causale della garanzia	A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIORNAMENTO DELLA A.I.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RELATIVA ALLA GESTIONE POST-OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI " EX CAVA VITI" UBICATO NEI COMUNI DI MONTIGNOSO (MS) E PIETRASANTA (LU), CONCESSO CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.4570 DEL 16/10/2013 DALLA PROVINCIA DI LUCCA E N. 3744 DEL 29/10/2013 DALLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA.
-------------------------------	--

	Decorrenza	Scadenza
Durata della Garanzia	09/03/2017	08/03/2024
Durata dell'eventuale proroga	09/03/2022	08/03/2027

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI DI EMISSIONE	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ALLA FIRMA
PREMIO INIZIALE	€ 32.560,38	€ 4.884,06	€ 3.000,00	€ 40.444,44	€ 5.055,56	€ 45.500,00


IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.
 L'Amministratore Delegato
 Dr. Massimiliano Arrigoni




 Bodo Sartorius
 (Chief Executive Officer)

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM 22 febbraio 2013 e s.m.
 La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili secondo la regolamentazione definita da AgID (http://www.agid.gov.it), mediante l'invio di email al seguente indirizzo: argoglobalse@pec.it; seguono indicazioni per la verifica della firma: basta utilizzare un qualunque programma di lettura file.

COPIA CONTRAENTE

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ArgoGlobal SE
 Aragon Business Centre
 Dragonara Road
 STJ 3140 St. Julians / Malta

T +356 20106453
 F +356 20106454
www.argoglobalse.com.mt

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta
 Financial Services Authority to carry on
 General Insurance Business under the
 Insurance Business Act, 1998; Reg.-N.: SE2

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici (ai sensi della Legge '10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore. Ente garantito (Beneficiario) il beneficiario della garanzia. Società ARGOGLOBAL SE

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti degli Ente garantiti e specificati nella causale retro indicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, nel termine di 30 giorni dalla semplice richiesta dell'Ente Garantito, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza dal Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 CC. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

ART. 1-DURATA - CALCOLO DEL PREMIO - SUPPLEMENTI DI PREMIO Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la *durata* presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe-.

ART. 2 LIBERAZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL SUPPLEMENTI DL PREMIO Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni Responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1,

Detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

ART. 3 - OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE ED INFORMATIVA - Il Contraente si impegna a fornire alla Società, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che la Società ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla loro approvazione, è tenuto a trasmettere alla Società copia della relazione semestrale e del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è altresì tenuto a relazionare ogni sei mesi la Società in ordine allo svolgimento del rapporto garantito e al rispetto delle scadenze contrattuali.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5

ART. 4 - FACOLTA DI CONTROLLO ED ISPEZIONE - Il Contraente riconosce poi alla Società la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui all'articolo che precede;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;
- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contra te: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5.

ART. 5 - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA - La Società potrà pretendere dal contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alle somme massime garantite nei seguenti casi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Garantiti dalla Società, anche per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- b. protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza a carico del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d. sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario per il Contraente o anche per uno solo dei coobbligati;
- e. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- f. modifica, senza preventiva comunicazione alla Società, del capitale di controllo del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione;
- g. mancato tempestivo pagamento da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con la Società;
- h. inadempimento del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
- i. ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario o da quest'ultimo non avvallata, escluse le cause di forza maggiore;
- j. mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o da parte di anche uno solo dei coobbligati, di dipendenti, fornitori, enti previdenziali e di assistenza, sussistenza di debiti fiscali non tempestivamente sanati;
- k. mancato puntuale adempimento da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) agli obblighi di informativa, controllo ed ispezione previsti dalle condizioni di polizza (artt. 3 e 4);
- l. mancata osservanza da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) di ordini, intimazioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempimento alle obbligazioni garantite;
- m. violazione da parte del Contraente delle norme di settore o convenzionali riguardanti il rapporto principale garantito;
- n. rescissione o risoluzione, in danno del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, di un contratto di appalto o fornitura di beni o servizi in essere con la Pubblica Amministrazione per fatto ad essi imputabile;
- o. perdita, in capo al Contraente o ad anche uno solo dei coobbligati, dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- p. verificarsi di un grave danno ambientale che sia riconducibile, anche indirettamente, alla responsabilità del Contraente;
- q. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

Il versamento del massimale potrà anche essere effettuato per il tramite di cessione pro solvendo dei crediti vantati dal Contraente o da uno dei coobbligati nei confronti del Beneficiario o di terzi, a condizione che tali crediti siano certi, liquidi ed esigibili entro e non oltre 120 giorni dal perfezionamento e dalla notifica al debitore ceduto della cessione. La Società sarà libera di accettare o meno a propria discrezione e senza obbligo di motivazione tale proposta e la Sua eventuale mancata accettazione non determinerà alcuna conseguenza sul persistere degli obblighi di contraente e coobbligati ai sensi del presente articolo.

ART. 6 - DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE - Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione da essa dipendente.

La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Le somme acquisite potranno essere utilizzate dalla Società anche al fine di consentire al Beneficiario di conseguire l'esecuzione dell'obbligazione garantita nelle forme che potranno essere concordate tra la Società e quest'ultimo, anche quale corrispettivo per i soggetti esecutori, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

COPIA CONTRAENTE

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LP5 nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° 01.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

Qualora per altre polizze emesse nell'interesse del soggetto solvente o per le quali quest'ultimo abbia rilasciato coobbligazione si fossero nel frattempo verificate le condizioni per l'esazione anticipata del massimale o per richiedere il deposito cautelativo ovvero fosse maturato un diritto qualunque di credito della Società in base ad altre polizze, le somme eventualmente nella disponibilità della Compagnia potranno essere trattenute ed utilizzate per il fine previsto dal presente articolo ovvero compensate con eventuali crediti della Società nei confronti del soggetto solvente, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

ART. 7 - REGRESSO - SURROGAZIONE - Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore della Società per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme alla Società, entro 10 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte della Società.

La Società è surrogata, nel limite delle somme versate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd e decorrerà automaticamente trascorsi 30 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dalla Società al Contraente; sino a tale data decorreranno gli interessi legali dall'avvenuto pagamento da parte della Società al Beneficiario.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE - Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo

Trascorso il periodo iniziale indicato in polizza, il Contraente su richiesta della Società è tenuto a sostituire, entro dieci giorni, la presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cesserà dal momento in cui il Contraente avrà documentato la liberazione ai sensi dell'art. 2. In difetto, il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza.

In ogni momento, superato il periodo iniziale di anni tre, il Contraente è tenuto a consegnare alla Società la documentazione fiscale aggiornata e sin d'ora si obbliga, entro dieci giorni dalla richiesta della Società, a sostituire la presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito. In alternativa, il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza. In difetto, la Società è sin d'ora formalmente autorizzata dal Contraente, con la sottoscrizione della presente, ad adire le vie legali per il soddisfacimento delle suddette richieste. Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte dell'Ente Garantito nella presente polizza o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con la Società;

e) inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita. Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, la Società restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore dell'Ente Garantito, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

ART. 9 - RINUNCIA ALLE AZIONI CAUTELARI - Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento alla Società di quanto dovuto in forza delle condizioni di polizza.

ART. 10 - CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE - Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società le somme da essa eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e la Società farà quanto in proprio potere, se richiesta dal Contraente, per consentire la sostituzione dello stesso nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. La Società non è comunque obbligata ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 11 - IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

ART. 12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ - FORO COMPETENTE Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa, Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, è quello di Malta

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni


Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. 3 - Obblighi di documentazione ed informazione - obbligo di trasmissione periodica di documentazione - conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 4 - Facoltà della Società di controllo ed ispezione - obblighi connessi - conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 5 - Obbligo del Contraente e dei Coobbligati di versamento dei massimali in via anticipata - Eventi nei quali si determina - rinuncia alle eccezioni;

Art. 6 - Disciplina delle somme acquisite dalla Società e loro utilizzo - facoltà di ritenzione delle somme anche per obbligazioni diverse - rinuncia alle eccezioni;

Art. 7 - Regresso - pagamento da parte del Contraente a semplice richiesta con rinuncia alle eccezioni - tasso di interesse;

Art. 8 - Obblighi del contraente - Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo

Art. 9 - Rinuncia del Contraente all'azione cautelare;

Art. 10 - Cessione anticipata dell'azione di ripetizione - irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso;

Art. 12 - Forma delle comunicazioni alla società - foro competente

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni


Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

COPIA CONTRAENTE

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° 01.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

Fideiussione a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto di stoccaggio/trattamento/recupero di rifiuti

Premesso

- che la PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA - P.IVA 00072670458 domiciliata in 59100 PRATO (PO) VIA CATANI 37 (denominata in seguito AZIENDA STIPULANTE) autorizzata dalla Provincia di Massa Carrara con Determinazione Dirigenziale n.3744 del 29/10/2013 e dalla Provincia di Lucca con D.D. n. 4570 del 16/10/2013, alla realizzazione ed esercizio dell'impianto IPPC 5.4 – IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI (operazione di cui all'allegato al D.lgs 152/06), ubicato nel comune di Montignoso, Via Nerino Garbuio, 105, e nel Comune di Pietrasanta, Loc. Cava Fornace- Porta;

- che l'adeguamento dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla presentazione di idonea garanzia finanziaria nell'interesse della AZIENDA STIPULANTE, relativamente alla gestione post-operativa dell'impianto, a copertura delle eventuali spese necessarie, che saranno sostenute dalla Pubblica Amministrazione Regione Toscana comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

ciò premesso

La Compagnia di assicurazione ARGOGLOBAL SE (Istituto Fideiubente) autorizzata ad operare in LPS nel territorio della Repubblica Italiana, iscrizione Prot. n. 451300355L in data 23.10.2013, IVASS codice impresa 40522 iscritta in data 24.04.2013 all'Albo Imprese con n.1101223, autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni del 18.09.2013, con sede legale in Aragon Business Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140 / Malta Tel. +356 20106453 Fax. +356 20106454 PEC: argoglobalse@pec.it, in regola con il disposto della legge 10 Giugno 1982, n.348, con la presente polizza fideiussoria in persona DR. SARTORIUS BODO WILHELM BERNHARD, nato a Stuttgart (Germania) il 18.02.1951 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione – e pertanto munito dei poteri per validamente impegnare la Compagnia di Assicurazioni, con la presente polizza alle condizioni che seguono si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge a favore della Regione Toscana, fino a concorrenza dell'importo massimo di € 927.515,00=(Euro novecentoventisettemilacinquecentoquindici/zerozero) a garanzia di quanto precisato nella premessa.

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE

Rapporti con l'Ente garantito

Art. 1 - Durata della Polizza

La validità e l'efficacia della presente Polizza fideiussoria è di 7 (sette) anni, pari ad anni 5 oltre ad ulteriori anni 2 a copertura di aventi accaduti nel periodo di operatività ma scoperti successivamente. Trascorso tale termine perderà ogni effetto.

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza quinquennale, potranno essere concesse proroghe a seguito di nuova pattuizione.

Ogni clausola contraria, comunque intervenuta tra la SOCIETÀ e L'AZIENDA STIPULANTE, è nulla, così come quelle che impongono alla Regione Toscana, termini, condizioni, limitazioni o decadenze di qualsiasi genere per l'attivazione della garanzia prestata; è altresì nulla ogni contraria clausola che imponga la preventiva escussione del debitore.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi di premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

COPIA CONTRAENTE

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La SOCIETÀ si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi della legge per le somme che questi fossero tenuti a corrispondere all'Ente garantito per la copertura delle spese necessarie comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 - Pagamento del risarcimento

La SOCIETÀ è obbligata a versare a semplice richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. Il pagamento sarà eseguito dalla società entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della richiesta alla società medesima.

Art. 4 – Surrogazione

La SOCIETÀ è surrogata nei limiti delle somme pagate all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'AZIENDA STIPULANTE ed obbligati solidali ed aventi causa ai sensi di legge

Art. 5 - Forma delle comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ dipendenti dalla presente polizza dovranno essere fatte con lettera raccomandata e Posta Elettronica Certificata forma ufficiale delle comunicazioni della Regione Toscana, alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 6 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.

Rapporti con l'Azienda stipulante

Art. 7 - Durata - Calcolo del premio – Supplementi

L'AZIENDA STIPULANTE all'atto della stipula della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia: in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale. In caso di maggior durata l'AZIENDA STIPULANTE è tenuta al pagamento dei supplementi di premio.

Art. 8 – Rivalsa

L'AZIENDA STIPULANTE si impegna a rimborsare alla SOCIETÀ, a semplice richiesta tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente fidejussione per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del C.C.

Art. 9 - Deposito cautelativo

Nei casi previsti dall'art. 1953 del C.C. la SOCIETÀ può pretendere che L'AZIENDA STIPULANTE provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero prestare altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso

Art.10 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla fidejussione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'AZIENDA STIPULANTE anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla SOCIETÀ

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ, dipendenti dalla presente fideiussione, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della

COPIA CONTRAENTE

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

fideiussione stessa.

Art. 12 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.

L'AZIENDA STIPULANTE

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le pattuizioni di cui agli articoli seguenti:

- Art. 1 – Durata della polizza
- Art. 3 – Pagamento del risarcimento
- Art. 6 – Foro competente
- Art. 8 - Rivalsa
- Art. 9 - Deposito cautelativo
- Art. 12 - Foro competente

L'AZIENDA STIPULANTE

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

COPIA CONTRAENTE

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

**POLIZZA FIDEJUSSORIA PER CAUZIONI A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI VERSO IO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI
(AI SENSI DELLA LEGGE '10.6.1982, N. 348 -G.U. DEL 14.6.1982, N. 161)**

Emessa a ST. JULIANS in 3 esemplari ad unico effetto il 20/06/2017

Polizza nr.	Appendici allegate	RIF.
A20171600309061017	1	ESSEBI SRL

CONTRAENTE	PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA		
Domiciliato in	VIA CATANI 37, 59100 - PRATO (PO)		
Cod. Fiscale	P.IVA	00072670458	00072670458

Beneficiario	REGIONE TOSCANA		
Domiciliato in	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR 2, 50129 - FIRENZE (FI)		
Cod. Fiscale	P.IVA	01386030488	01386030488

Importo della garanzia	€ 927.515,00
Euro	NOVECENOVETTESETTEMILACINQUECENTOQUINDICI/00

Causale della garanzia	A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIORNAMENTO DELLA A.I.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RELATIVA ALLA GESTIONE POST-OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI " EX CAVA VITI" UBICATO NEI COMUNI DI MONTIGNOSO (MS) E PIETRASANTA (LU), CONCESSO CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.4570 DEL 16/10/2013 DALLA PROVINCIA DI LUCCA E N. 3744 DEL 29/10/2013 DALLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA.
------------------------	--

	Decorrenza	Scadenza
Durata della Garanzia	09/03/2017	08/03/2024
Durata dell'eventuale proroga	09/03/2022	08/03/2027

	PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI DI EMISSIONE	IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ALLA FIRMA
PREMIO INIZIALE	€ 32.560,38	€ 4.884,06	€ 3.000,00	€ 40.444,44	€ 5.055,56	€ 45.500,00

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni




Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM 22 febbraio 2013 e s.m.

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili secondo la regolamentazione definita da AgID (<http://www.agid.gov.it>), mediante l'invio di email al seguente indirizzo: argoglobalse@pec.it; seguono indicazioni per la verifica della firma: basta utilizzare un qualunque programma di lettura file.

COPIA COMPAGNIA

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ArgoGlobal SE
Aragon Business Centre
Dragonara Road
STJ 3140 St. Julians / Malta

T +356 20106453
F +356 20106454
www.argoglobalse.com.mt

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta
Financial Services Authority to carry on
General Insurance Business under the
Insurance Business Act, 1998; Reg.-N.: SE2

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici (ai sensi della Legge '10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore. Ente garantito (Beneficiario) il beneficiario della garanzia. Società ARGOGLOBAL SE

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti degli Ente garantiti e specificati nella causale retro indicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fidejussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, nel termine di 30 giorni dalla semplice richiesta dell'Ente Garantito, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza dal Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 CC. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

ART. 1-DURATA - CALCOLO DEL PREMIO - SUPPLEMENTI DI PREMIO Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la *durata* presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

ART. 2 LIBERAZIONE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL SUPPLEMENTI DL PREMIO Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni Responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1,

Detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

ART. 3 - OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE ED INFORMATIVA - Il Contraente si impegna a fornire alla Società, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che la Società ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività.

Il Contraente, entro 30 giorni dalla loro approvazione, è tenuto a trasmettere alla Società copia della relazione semestrale e del proprio bilancio annuale.

Il Contraente è altresì tenuto a relazionare ogni sei mesi la Società in ordine allo svolgimento del rapporto garantito e al rispetto delle scadenze contrattuali.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni fatto o atto rilevante ai fini del rapporto garantito e della polizza fideiussoria.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5

ART. 4 - FACOLTÀ DI CONTROLLO ED ISPEZIONE - Il Contraente riconosce poi alla Società la facoltà di:

- richiedere in ogni momento informazioni sullo stato dell'obbligazione garantita, che saranno tempestivamente fornite nelle modalità di cui all'articolo che precede;
- richiedere ad enti previdenziali o di assistenza idonea documentazione volta a comprovare il regolare adempimento degli obblighi contributivi da parte del Contraente;
- richiedere al Beneficiario ogni informazione, atto o documento ritenuto utile per la valutazione dello stato del rapporto principale garantito;
- effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente: tali ispezioni verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da ostacolare il meno possibile l'attività del Contraente.

Il mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto della Società di avvalersi di quanto previsto al successivo art. 5.

ART. 5 - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI MASSIMALI IN VIA ANTICIPATA - La Società potrà pretendere dal contraente e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alle somme massime garantite nei seguenti casi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Garantiti dalla Società, anche per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- b. protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza a carico del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione/dilazione del debito o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- d. sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario per il Contraente o anche per uno solo dei coobbligati;
- e. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati;
- f. modifica, senza preventiva comunicazione alla Società, del capitale di controllo del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione;
- g. mancato tempestivo pagamento da parte del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con la Società;
- h. inadempimento del Contraente o anche di uno solo dei coobbligati in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
- i. ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario o da quest'ultimo non avallata, escluse le cause di forza maggiore;
- j. mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente o da parte di anche uno solo dei coobbligati, di dipendenti, fornitori, enti previdenziali e di assistenza, sussistenza di debiti fiscali non tempestivamente sanati;
- k. mancato puntuale adempimento da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) agli obblighi di informativa, controllo ed ispezione previsti dalle condizioni di polizza (artt. 3 e 4);
- l. mancata osservanza da parte del Contraente (o anche di uno solo dei coobbligati se parte direttamente o indirettamente del rapporto garantito) di ordini, intimidazioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempimento alle obbligazioni garantite;
- m. violazione da parte del Contraente delle norme di settore o convenzionali riguardanti il rapporto principale garantito;
- n. rescissione o risoluzione, in danno del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, di un contratto di appalto o fornitura di beni o servizi in essere con la Pubblica Amministrazione per fatto ad essi imputabile;
- o. perdita, in capo al Contraente o ad anche uno solo dei coobbligati, dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
- p. verificarsi di un grave danno ambientale che sia riconducibile, anche indirettamente, alla responsabilità del Contraente;
- q. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.;

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

Il versamento del massimale potrà anche essere effettuato per il tramite di cessione pro solvendo dei crediti vantati dal Contraente o da uno dei coobbligati nei confronti del Beneficiario o di terzi, a condizione che tali crediti siano certi, liquidi ed esigibili entro e non oltre 120 giorni dal perfezionamento e dalla notifica al debitore ceduto della cessione. La Società sarà libera di accettare o meno a propria discrezione e senza obbligo di motivazione tale proposta e la Sua eventuale mancata accettazione non determinerà alcuna conseguenza sul persistere degli obblighi di contraente e coobbligati ai sensi del presente articolo.

ART. 6 - DISCIPLINA DELLE SOMME VERSATE - Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dalla Società a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che la Società stessa non venga liberata da ogni obbligazione da essa dipendente.

La Società è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Le somme acquisite potranno essere utilizzate dalla Società anche al fine di consentire al Beneficiario di conseguire l'esecuzione dell'obbligazione garantita nelle forme che potranno essere concordate tra la Società e quest'ultimo, anche quale corrispettivo per i soggetti esecutori, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

COPIA COMPAGNIA

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° 01.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

Qualora per altre polizze emesse nell'interesse del soggetto solvente o per le quali quest'ultimo abbia rilasciato coobbligazione si fossero nel frattempo verificate le condizioni per l'esazione anticipata del massimale o per richiedere il deposito cautelativo ovvero fosse maturato un diritto qualunque di credito della Società in base ad altre polizze, le somme eventualmente nella disponibilità della Compagnia potranno essere trattenute ed utilizzate per il fine previsto dal presente articolo ovvero compensate con eventuali crediti della Società nei confronti del soggetto solvente, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

ART. 7 - REGRESSO - SURROGAZIONE - Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore della Società per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme alla Società, entro 10 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento, comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte della Società.

La Società è surrogata, nel limite delle somme versate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd e decorrerà automaticamente trascorsi 30 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dalla Società al Contraente; sino a tale data decorreranno gli interessi legali dall'avvenuto pagamento da parte della Società al Beneficiario.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE - Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo

Trascorso il periodo iniziale indicato in polizza, il Contraente su richiesta della Società è tenuto a sostituire, entro dieci giorni, la presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cesserà dal momento in cui il Contraente avrà documentato la liberazione ai sensi dell'art. 2. In difetto, il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza.

In ogni momento, superato il periodo iniziale di anni tre, il Contraente è tenuto a consegnare alla Società la documentazione fiscale aggiornata e sin d'ora si obbliga, entro dieci giorni dalla richiesta della Società, a sostituire la presente garanzia con altra accettata dall'Ente Garantito. In alternativa, il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza. In difetto, la Società è sin d'ora formalmente autorizzata dal Contraente, con la sottoscrizione della presente, ad adire le vie legali per il soddisfacimento delle suindicate richieste. Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

a) chiamata in garanzia da parte dell'Ente Garantito nella presente polizza o di altri Enti Garantiti;

b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;

c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;

d) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con la Società;

e) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita. Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, la Società restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore dell'Ente Garantito, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

ART. 9 - RINUNCIA ALLE AZIONI CAUTELARI - Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte della Società ovvero ad evitare o posticipare il pagamento alla Società di quanto dovuto in forza delle condizioni di polizza.

ART. 10 - CESSIONE CONVENZIONALE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE - Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo adionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato. Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società le somme da essa eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e la Società farà quanto in proprio potere, se richiesta dal Contraente, per consentire la sostituzione dello stesso nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione. La Società non è comunque obbligata ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 11 - IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

ART. 12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ - FORO COMPETENTE Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa, Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, è quello di Malta

IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANES.p.a.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. 3 - Obblighi di documentazione ed informazione - obbligo di trasmissione periodica di documentazione - conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 4 - Facoltà della Società di controllo ed ispezione - obblighi connessi - conseguenze in caso di mancato rispetto;

Art. 5 - Obbligo del Contraente e dei Coobbligati di versamento dei massimali in via anticipata - Eventi nei quali si determina - rinuncia alle eccezioni;

Art. 6 - Disciplina delle somme acquisite dalla Società e loro utilizzo - facoltà di ritenzione delle somme anche per obbligazioni diverse - rinuncia alle eccezioni;

Art. 7 - Regresso - pagamento da parte del Contraente a semplice richiesta con rinuncia alle eccezioni - tasso di interesse;

Art. 8 - Obblighi del contraente - Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo

Art. 9 - Rinuncia del Contraente all'azione cautelare;

Art. 10 - Cessione anticipata dell'azione di ripetizione - irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso;

Art. 12 - Forma delle comunicazioni alla società - foro competente


IL CONTRAENTE

L'ENTE GARANTITO

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANES.p.a.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

COPIA COMPAGNIA

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

Appendice N° :1

Polizza n° : A20171600309061017

Fideiussione a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto di stoccaggio/trattamento/recupero di rifiuti

Premesso

- che la PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA - P.IVA 00072670458 domiciliata in 59100 PRATO (PO) VIA CATANI 37 (denominata in seguito AZIENDA STIPULANTE) autorizzata dalla Provincia di Massa Carrara con Determinazione Dirigenziale n.3744 del 29/10/2013 e dalla Provincia di Lucca con D.D. n. 4570 del 16/10/2013, alla realizzazione ed esercizio dell'impianto IPPC 5.4 – IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI (operazione di cui all'allegato al D.lgs 152/06), ubicato nel comune di Montignoso, Via Nerino Garbuio, 105, e nel Comune di Pietrasanta, Loc. Cava Fornace- Porta;
- che l'adeguamento dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla presentazione di idonea garanzia finanziaria nell'interesse della AZIENDA STIPULANTE, relativamente alla gestione post-operativa dell'impianto, a copertura delle eventuali spese necessarie, che saranno sostenute dalla Pubblica Amministrazione Regione Toscana comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

ciò premesso

La Compagnia di assicurazione ARGOGLOBAL SE (Istituto Fideiubente) autorizzata ad operare in LPS nel territorio della Repubblica Italiana, iscrizione Prot. n. 451300355L in data 23.10.2013, IVASS codice impresa 40522 iscritta in data 24.04.2013 all'Albo Imprese con n.1101223, autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni del 18.09.2013, con sede legale in Aragon Business Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140 / Malta Tel. +356 20106453 Fax. +356 20106454 PEC: argoglobalse@pec.it, in regola con il disposto della legge 10 Giugno 1982, n.348, con la presente polizza fideiussoria in persona DR. SARTORIUS BODO WILHELM BERNHARD, nato a Stuttgart (Germania) il 18.02.1951 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione – e pertanto munito dei poteri per validamente impegnare la Compagnia di Assicurazioni, con la presente polizza alle condizioni che seguono si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge a favore della Regione Toscana, fino a concorrenza dell'importo massimo di € 927.515,00=(Euro novecentoventisettemilacinquecentoquindici/zerozero) a garanzia di quanto precisato nella premessa.

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE

Rapporti con l'Ente garantito

Art. 1 - Durata della Polizza

La validità e l'efficacia della presente Polizza fideiussoria è di 7 (sette) anni, pari ad anni 5 oltre ad ulteriori anni 2 a copertura di aventi accaduti nel periodo di operatività ma scoperti successivamente. Trascorso tale termine perderà ogni effetto.

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza quinquennale, potranno essere concesse proroghe a seguito di nuova pattuizione.

Ogni clausola contraria, comunque intervenuta tra la SOCIETÀ e L'AZIENDA STIPULANTE, è nulla, così come quelle che impongono alla Regione Toscana, termini, condizioni, limitazioni o decadenze di qualsiasi genere per l'attivazione della garanzia prestata; è altresì nulla ogni contraria clausola che imponga la preventiva escussione del debitore.

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi di premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

COPIA COMPAGNIA

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (Iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

ArgoGlobal SE
Aragon Business Centre
Dragonara Road
STJ 3140 St. Julians / Malta

T +356 20106453
F +356 20106454
www.argoglobalse.com.mt

ArgoGlobal SE is authorised by the Malta
Financial Services Authority to carry on
General Insurance Business under the
Insurance Business Act, 1998; Reg.-N.: SE2

Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La SOCIETÀ si costituisce fideiussore dell'AZIENDA STIPULANTE e dei suoi obbligati solidali ai sensi della legge per le somme che questi fossero tenuti a corrispondere all'Ente garantito per la copertura delle spese necessarie comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 - Pagamento del risarcimento

La SOCIETÀ è obbligata a versare a semplice richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. Il pagamento sarà eseguito dalla società entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della richiesta alla società medesima.

Art. 4 – Surrogazione

La SOCIETÀ è surrogata nei limiti delle somme pagate all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso l'AZIENDA STIPULANTE ed obbligati solidali ed aventi causa ai sensi di legge

Art. 5 - Forma delle comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ dipendenti dalla presente polizza dovranno essere fatte con lettera raccomandata e Posta Elettronica Certificata forma ufficiale delle comunicazioni della Regione Toscana, alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 6 – Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.

Rapporti con l'Azienda stipulante

Art. 7 - Durata - Calcolo del premio – Supplementi

L'AZIENDA STIPULANTE all'atto della stipula della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia: in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale. In caso di maggior durata l'AZIENDA STIPULANTE è tenuta al pagamento dei supplementi di premio.

Art. 8 – Rivalsa

L'AZIENDA STIPULANTE si impegna a rimborsare alla SOCIETÀ, a semplice richiesta tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente fidejussione per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del C.C.

Art. 9 - Deposito cautelativo

Nei casi previsti dall'art. 1953 del C.C. la SOCIETÀ può pretendere che L'AZIENDA STIPULANTE provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero prestiti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso

Art.10 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla fidejussione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'AZIENDA STIPULANTE anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla SOCIETÀ

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni o notifiche alla SOCIETÀ, dipendenti dalla presente fideiussione, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della

COPIA COMPAGNIA

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

fideiussione stessa.

Art. 12 – Foro competente


Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Ente Garantito.

L'AZIENDA STIPULANTE

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le pattuizioni di cui agli articoli seguenti:

- Art. 1 – Durata della polizza
- Art. 3 – Pagamento del risarcimento
- Art. 6 – Foro competente
- Art. 8 - Rivalsa
- Art. 9 - Deposito cautelativo
- Art. 12 - Foro competente

L'AZIENDA STIPULANTE

ARGOGLOBAL SE

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Dr. Massimiliano Arrigoni



Bodo Sartorius
(Chief Executive Officer)

COPIA COMPAGNIA

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (Iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

Il D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa citata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, forniamo le seguenti informazioni:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI.

I dati Lei/Voi forniti sono raccolti ai fini dell'espletamento dei servizi di seguito indicati:

- L'espletamento da parte della Società della finalità di conclusione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui la Società è autorizzata in base alle vigenti disposizioni di legge;
- Per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici aziendali;
- Per l'elaborazione di statistiche interne;
- Per l'adempimento alla richiesta di stipula di nuove polizze, il rinnovo e le eventuali modifiche delle polizze in essere, la liquidazione dei sinistri ;
- Finalità di gestione amministrativa/contabile;
- Per l'invio (via "e-mail aziendale", fax o a mezzo posta) di informative anche commerciali inerenti la propria attività

Per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali.

Ai fini dell'indicato trattamento, il titolare potrebbe venire a conoscenza di dati definiti "sensibili" ai sensi del D.lgs n.196/2003, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.

2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI.

I dati verranno trattati con sistemi manuali ed automatizzati, in forma cartacea ed informatizzata e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse.

3. CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE.

Il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini dell'espletamento di quanto indicato al punto n. 1 di cui sopra. Nell'ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a dati anagrafici, codice fiscale, partita iva. L'eventuale non comunicazione, o comunque errata, di una delle informazioni indicate ha come conseguenza: l'impossibilità di espletare l'attività richiesta.

4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di conseguire l'adempimento degli obblighi contrattuali e/o di legge:

A tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;

- Ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori nell'ambito delle relative mansioni;
- Agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- Agli istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto;
- Allo Studio Professionale che si occupa della tenuta della nostra contabilità;
- A tutte le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche/private, italiane e non, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate.

5. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 del D.LGS N. 196/2003

L'iscritto vanta, nei confronti del presente trattamento, i diritti di cui all'art.7 D.Lgs.n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati.

6. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE

Titolare e responsabile dei dati raccolti è ARGOGLOBAL SE

Il sottoscritto conferma di essere stato preventivamente informato dal titolare circa: **1) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati, 2) Modalità di trattamento dei dati; 3) Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere; 4) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati; 5) Diritti di cui all'art. 7 del D.lgs n. 196/2003; 6) Estremi identificativi del titolare e del responsabile.**

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE SPA

Letta l'informativa,

Autorizza **Non autorizza** il trattamento dei dati personali secondo le modalità e finalità indicate

Autorizza **Non autorizza** La comunicazione dei dati secondo quanto specificato nella presente informativa

PROGRAMMA AMBIENTE APUANE S.p.A.
L'Amministratore Delegato -
Dr. Massimiliano Arigoni

Luogo: _____ **Data**/...../..... **Timbro e firma** _____

COPIA COMPAGNIA

In conformità all'art. 35 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana (iscrizione: Prot n 45.13.00355L, data 23.10.2013 Ivass: Codice Impresa 40522, iscritta in data 24/04/2013 all'Albo Imprese con n° II.01223, autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni del 18/09/2013). C.F. 97667890152